

## **Protocollo di Montreal sulle sostanze che impoveriscono lo strato d'ozono<sup>1</sup>**

Concluso a Montreal il 16 settembre 1987

Approvato dall'Assemblea federale il 6 dicembre 1988<sup>2</sup>

Ratificato con strumento depositato dalla Svizzera il 28 dicembre 1988

Entrato in vigore per la Svizzera il 1° gennaio 1989

(Stato 1° ottobre 2018)

---

*Le Parti al presente Protocollo,*

essendo Parti alla Convenzione di Vienna per la protezione dello strato d'ozono<sup>3</sup>;

memori del loro obbligo, ai sensi di tale Convenzione, di adottare adeguati provvedimenti per tutelare la salute dell'uomo e l'ambiente da effetti nocivi derivanti o che possono derivare da attività umane che modificano o possono modificare l'ozonosfera;

riconoscendo che le emissioni a livello mondiale di talune sostanze possono impoverire in misura significativa o modificare in altro modo l'ozonosfera, tanto da farne eventualmente derivare effetti nocivi per la salute umana e per l'ambiente;

consapevoli dei potenziali effetti climatici delle emissioni di dette sostanze;

coscienti che le misure adottate per proteggere l'ozonosfera dalla deplezione dovrebbero essere fondate su cognizioni scientifiche pertinenti, tenendo conto di considerazioni tecniche ed economiche;

decise a proteggere lo strato di ozono prendendo delle misure precauzionali per controllare equamente le emissioni totali globali delle sostanze che lo riducono, con l'obiettivo ultimo di eliminarle completamente in funzione dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche, tenendo conto delle considerazioni tecniche ed economiche nonché delle necessità di crescita dei Paesi in via di sviluppo;<sup>4</sup>

riconoscendo che sono necessarie disposizioni particolari per venire incontro ai bisogni dei Paesi in via di sviluppo, fra cui la concessione di risorse finanziarie supplementari e l'accesso alle tecnologie appropriate, tenuto conto che l'importanza dei fondi necessari è prevedibile e che questi dovrebbero poter apportare una diffe-

RU 1989 477; FF 1988 II 830

<sup>1</sup> Prot. consolidato: gli em. dei 29 giu. 1990 (RS 0.814.021.1; RU 1993 1078), 25 nov. 1992 (RS 0.814.021.2; RU 2002 2793), 17 set. 1997 (RS 0.814.021.3; RU 2003 3288) e 3 dic. 1999 (RS 0.814.021.4; RU 2003 3294), in vigore per la Svizzera, sono inseriti nel presente Prot. Questi em. sono in vigore solo nei rapporti tra gli Stati che li hanno ratificati. Vedi dunque i campi d'applicazione nei citati testi RS.

<sup>2</sup> RU 1989 476

<sup>3</sup> RS.0.814.02

<sup>4</sup> Nuovo testo giusta l'art. 1 lett. A dell'em. del 29 giu. 1990, approvato dall'AF il 3 giu. 1992, in vigore per la Svizzera dal 15 dic. 1992 (RU 1993 1078, 1992 2227; FF 1991 IV 205).

renza sostanziale alla capacità del pianeta di affrontare il problema, scientificamente provato, della riduzione dello strato di ozono e dei suoi effetti nocivi;<sup>5</sup>

notando i provvedimenti precauzionali già adottati a livello nazionale e regionale per controllare le emissioni di alcuni fluorocloroidrocarburi;

considerando che è importante promuovere la cooperazione internazionale nei settori della ricerca, dello sviluppo e del trasferimento di tecnologie alternative per il controllo e la riduzione delle emissioni di sostanze che riducono lo strato di ozono, tenendo conto in particolare delle necessità dei Paesi in via di sviluppo,<sup>6</sup>

*hanno convenuto quanto segue:*

#### **Art. 1** Definizioni

1. Per «Convenzione» si intende la Convenzione di Vienna per la protezione dello strato d'ozono<sup>7</sup> adottata il 22 marzo 1985.

2. Per «Parti» si intendono le Parti al presente Protocollo, a meno che il contesto non imponga diversamente.

3. Per «Segretariato» si intende il segretariato della Convenzione.

4. Per «sostanza controllata», si intende una sostanza figurante nell'Allegato A, nell'Allegato B, Allegato C o Allegato E al presente Protocollo, sia isolata che miscelata. Tale definizione comprende gli isomeri di questa sostanza, tranne che sia diversamente specificato nel relativo Allegato, ma esclude qualsiasi sostanza controllata o miscela presente in un prodotto lavorato, a meno che non si tratti di un contenitore utilizzato per il trasporto o l'immagazzinamento di tale sostanza.<sup>8</sup>

5. Per «produzione», si intende la quantità di sostanze controllate prodotte, meno la quantità distrutta per mezzo di tecnologie che saranno approvate dalle Parti contraenti e meno la quantità totale utilizzata come materia prima nella fabbricazione di altri prodotti chimici. La quantità riciclata e riutilizzata non è da considerare come «produzione».<sup>9</sup>

6. Per «consumo» si intende la produzione incrementata delle importazioni, detratte le esportazioni di sostanze regolamentate.

7. Per «livelli calcolati» della produzione, delle importazioni e delle esportazioni, e del consumo, si intendono i livelli determinati in conformità con l'articolo 3.

<sup>5</sup> Nuovo testo giusta l'art. 1 lett. A dell'em. del 29 giu. 1990, approvato dall'AF il 3 giu. 1992, in vigore per la Svizzera dal 15 dic. 1992 (RU **1993** 1078, **1992** 2227; FF **1991** IV 205).

<sup>6</sup> Nuovo testo giusta l'art. 1 lett. A dell'em. del 29 giu. 1990, approvato dall'AF il 3 giu. 1992, in vigore per la Svizzera dal 15 dic. 1992 (RU **1993** 1078, **1992** 2227; FF **1991** IV 205).

<sup>7</sup> RS **0.814.02**

<sup>8</sup> Nuovo testo giusta l'art. 1 lett. B dell'em. del 29 giu. 1990, approvato dall'AF il 3 giu. 1992 (RU **1993** 1078, **1992** 2227; FF **1991** IV 205). Aggiornato dall'art. 1 lett. A dell'em. del 25 nov. 1992, approvato dall'AF l'11 giu. 1996, in vigore per la Svizzera dal 15 dic. 1996 (RU **2002** 2793 2792; FF **1996** I 469).

<sup>9</sup> Nuovo testo giusta l'art. 1 lett. B dell'em. del 29 giu. 1990, approvato dall'AF il 3 giu. 1992, in vigore per la Svizzera dal 15 dic. 1992 (RU **1993** 1078, **1992** 2227; FF **1991** IV 205).

8. Per «razionalizzazione industriale» si intende il trasferimento di tutta o di una Parte del livello calcolato della produzione di una Parte ad un'altra Parte, per migliorare il rendimento economico o per far fronte a previsti fabbisogni dovuti ad insufficienze nell'approvvigionamento a causa della chiusura di stabilimenti.

9.<sup>10</sup> ...

## Art. 2 Misure di regolamentazione

1. a 4.<sup>11</sup> ...

5. Qualsiasi Parte contraente può, per uno qualunque o più periodi di controllo, trasferire a qualsivoglia Parte contraente una quota del suo livello di produzione calcolato indicato agli articoli che vanno da 2A a 2F e all'articolo 2H, purché i livelli totali calcolati di produzione delle Parti interessate per un dato gruppo di sostanze controllate, messi insieme, non vadano al di là dei limiti di produzione stabiliti in tali articoli per quel gruppo. Ognuna delle Parti contraenti interessate dovrà notificare al Segretariato tale trasferimento di produzione, specificando le condizioni del trasferimento nonché la durata dello stesso.<sup>12</sup>

5<sup>bis</sup>. Qualsiasi Parte che non opera nel quadro del paragrafo 1 dell'articolo 5 può, per uno o più periodi di controllo, trasferire ad un'altra Parte che non operi nel quadro del paragrafo 1 dell'articolo 5 una quota del suo livello di produzione calcolato indicato all'articolo 2F, purché il livello calcolato di consumo delle sostanze controllate del gruppo I dell'Allegato A della Parte che trasferisce la quota del suo livello calcolato di consumo non abbia ecceduto 0,25 kg pro capite nel 1989 e il totale combinato dei livelli calcolati di consumo delle parti interessate non superino i limiti di consumo stabiliti all'articolo 2F. Ciascuna delle Parti interessate dovrà notificare al segretario tale trasferimento di produzione, specificando le condizioni e la durata del medesimo.<sup>13</sup>

6. Qualsiasi Parte che non è soggetta all'articolo 5 e che dispone, al 16 settembre 1987, di impianti in via di costruzione per la produzione di sostanze regolamentate all'Allegato A o all'Allegato B, o che ha stipulato contratti in tal senso anteriormente al 16 settembre 1987, e che abbia incluso le relative previsioni nella legislazione nazionale anteriormente al 1° gennaio 1987 può aggiungere la produzione prodotta da tali impianti alla sua produzione di tali sostanze per il 1986, al fine di determinare il suo livello calcolato di produzione per il 1986, a condizione che la costruzione di tali

<sup>10</sup> Introdotto dall'art. 1 lett. B dell'em. del 29 giu. 1990, approvato dall'AF il 3 giu. 1992 (RU 1993 1078, 1992 2227; FF 1991 IV 205). Abrogato dall'art. 1 lett. B dell'em. del 25 nov. 1992, approvato dall'AF l'11 giu. 1996, con effetto per la Svizzera dal 15 dic. 1996 (RU 2002 2793 2792; FF 1996 I 469).

<sup>11</sup> Abrogati dall'em. del 29 giu. 1990, approvato dall'AF il 3 giu. 1992, con effetto per la Svizzera dal 7 mar. 1991 (RU 1992 2228 2227; FF 1991 IV 205).

<sup>12</sup> Nuovo testo giusta l'art. 1 lett. C dell'em. del 29 giu. 1990, approvato dall'AF il 3 giu. 1992 (RU 1993 1078, 1992 2227; FF 1991 IV 205). Aggiornato dall'art. 1 lett. C dell'em. del 25 nov. 1992, approvato dall'AF l'11 giu. 1996 (RU 2002 2793 2792; FF 1996 I 469) e dall'art. 1 lett. A dell'em. del 3 dic. 1999, approvato dall'AF il 6 giu. 2002, in vigore per la Svizzera dal 26 nov. 2002 (RU 2003 3294 3287; FF 2002 906).

<sup>13</sup> Introdotto dall'art. 1 lett. D dell'em. del 25 nov. 1992, approvato dall'AF l'11 giu. 1996, in vigore per la Svizzera dal 15 dic. 1996 (RU 2002 2793 2792; FF 1996 I 469).

impianti sia completata entro il 31 dicembre 1990 e che tale produzione non incrementi il livello calcolato annuo di consumo delle sostanze regolamentate di quella Parte oltre 0,5 kg pro capite.<sup>14</sup>

7. Qualsiasi trasferimento di produzione ai sensi del paragrafo 5 od ogni aggiunta di produzione, in conformità con il paragrafo 6, sarà notificato al Segretariato alla data di tale trasferimento o aggiunta e non più tardi.

8. a)<sup>15</sup> Tutte le Parti che sono Stati Membri di una Organizzazione regionale di integrazione economica, così come definita all'articolo 1 capoverso 6 della Convenzione possono stabilire di comune accordo che esse adempieranno congiuntamente ai loro obblighi riguardo al consumo in conformità al presente articolo e agli articoli che vanno da 2A a 2I, a condizione che il totale globale del loro livello calcolato di consumo non superi i livelli disposti dal presente articolo e dagli articoli che vanno da 2A a 2I.
- b) Le Parti ad un accordo di tal sorta informeranno il Segretariato dei termini dell'Accordo, prima della data di riduzione del consumo che è oggetto dell'Accordo.
- c) Tale accordo diverrà operativo solo se tutti gli Stati Membri dell'Organizzazione regionale di integrazione economica e l'organizzazione interessata sono Parti del Protocollo, ed hanno notificato al Segretariato le modalità di attuazione che intendono applicare.
9. a) In base alle valutazioni effettuate in conformità con l'articolo 6, le Parti possono decidere se:
- i)<sup>16</sup> debbano essere rettificati i potenziali fattori di impoverimento dell'ozono specificati all'Allegato A, all'Allegato B, all'Allegato C e/o all'Allegato E, ed in tal caso, quali debbano essere tali rettifiche;
- ii)<sup>17</sup> debbano essere effettuate ulteriori rettifiche e riduzioni di produzione o di consumo delle sostanze regolamentate, ed in tal caso, quali debbano essere la portata, l'ammontare ed i tempi di tali rettifiche e riduzioni.
- b) Le proposte relative a tali rettifiche saranno comunicate alle Parti dal Segretariato almeno sei mesi prima della riunione delle Parti nel corso della quale saranno sottoposte per approvazione.
- c)<sup>18</sup> Nel prendere tali decisioni le Parti dovranno fare ogni sforzo per raggiungere un accordo per consenso. Qualora si siano esauriti tutti gli sforzi volti ad ottenere tale consenso senza raggiungere un accordo, le decisioni suddette saranno adottate, in ultima istanza, da un voto a maggioranza dei due terzi delle

<sup>14</sup> Aggiornato giusta l'art. 1 lett. D dell'em. del 29 giu. 1990, approvato dall'AF il 3 giu. 1992, in vigore per la Svizzera dal 15 dic. 1992 (RU **1993** 1078, **1992** 2227; FF **1991** IV 205).

<sup>15</sup> Aggiornato dall'art. 1 lett. B dell'em. del 3 dic. 1999, approvato dall'AF il 6 giu. 2002, in vigore per la Svizzera dal 26 nov. 2002 (RU **2003** 3294 3287; FF **2002** 906).

<sup>16</sup> Aggiornato dall'art. 1 lett. F dell'em. del 25 nov. 1992, approvato dall'AF l'11 giu. 1996, in vigore per la Svizzera dal 15 dic. 1996 (RU **2002** 2793 2792; FF **1996** I 469).

<sup>17</sup> Aggiornato giusta l'art. 1 lett. G dell'em. del 29 giu. 1990, approvato dall'AF il 3 giu. 1992, in vigore per la Svizzera dal 15 dic. 1992 (RU **1993** 1078, **1992** 2227; FF **1991** IV 205).

<sup>18</sup> Aggiornato giusta l'art. 1 lett. H dell'em. del 29 giu. 1990, approvato dall'AF il 3 giu. 1992, in vigore per la Svizzera dal 15 dic. 1992 (RU **1993** 1078, **1992** 2227; FF **1991** IV 205).

Parti presenti e votanti, che rappresentino la maggioranza delle Parti contraenti di cui all'articolo 5 paragrafo 1 presenti e votanti, nonché la maggioranza delle Parti contraenti non contemplate in detto articolo 5 paragrafo 1, presenti e votanti.

- d) Le decisioni, che saranno vincolanti per tutte le Parti, dovranno essere immediatamente comunicate alle Parti dal Depositario. A meno che non sia diversamente disposto nelle decisioni, esse entreranno in vigore allo scadere di un periodo di sei mesi dalla data di diramazione della comunicazione da parte del Depositario.

10. In base alle valutazioni effettuate in conformità con l'articolo 6 del presente Protocollo, ed in conformità con la procedura fissata all'articolo 9 della Convenzione, le Parti possono decidere:

- i) se determinate sostanze, ed in tal caso quali, debbono essere aggiunte o soppresse in ogni Allegato al presente Protocollo;
- ii) il funzionamento, la portata ed i tempi d'applicazione delle misure di regolamentazione che dovrebbero essere applicate a tali sostanze;<sup>19</sup>

11. In deroga alle disposizioni contenute nel presente articolo e negli articoli che vanno da 2A a 2I, le Parti possono adottare provvedimenti più rigorosi di quelli disposti dal presente articolo e dagli articoli che vanno da 2A a 2I.<sup>20</sup>

#### **Art. 2A<sup>21</sup> CFC**

1. Ciascuna Parte si assicurerà che, per il periodo di 12 mesi avente inizio il primo giorno del settimo mese successivo alla data di entrata in vigore del presente Protocollo, e successivamente, per ogni periodo di 12 mesi, il suo livello calcolato di consumo delle sostanze regolamentate della categoria I dell'Allegato A non superi il suo livello calcolato di consumo per il 1986. Al termine di detto periodo, ciascuna Parte che produca una o più tali sostanze si assicurerà che il suo livello calcolato di produzione delle sostanze non superi il suo livello calcolato di produzione per il 1986, ad eccezione di un eventuale incremento di tale livello non superiore al 10 per cento massimo rispetto ai livelli del 1986. Tale incremento sarà consentito solo nella misura in cui corrisponde alla soddisfazione dei fabbisogni nazionali di base delle Parti di cui all'articolo 5, ed ai fini di una razionalizzazione industriale tra le Parti.

2. Nel periodo di tempo dal 1° luglio 1991 al 31 dicembre 1992 ciascuna delle Parti provvede affinché il suo livello calcolato di consumo e di produzione di sostanze controllate del gruppo I dell'Allegato A non ecceda 150 per cento del suo livello calcolato di produzione e di consumo di tali sostanze nel 1986. A decorrere dal 1° gennaio 1993 il periodo di disciplinamento di 12 mesi per tali sostanze sarà dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

<sup>19</sup> Aggiornato giusta l'art. 1 lett. I dell'em. del 29 giu. 1990, approvato dall'AF il 3 giu. 1992, in vigore per la Svizzera dal 15 dic. 1992 (RU **1993** 1078, **1992** 2227; FF **1991** IV 205).

<sup>20</sup> Aggiornato dall'art. 1 lett. B dell'em. del 3 dic. 1999, approvato dall'AF il 6 giu. 2002, in vigore per la Svizzera dal 26 nov. 2002 (RU **2003** 3294 3287; FF **2002** 906).

<sup>21</sup> Introdotto dalla lett. A dell'em. del 29 giu. 1990, approvato dall'AF il 3 giu. 1992, in vigore per la Svizzera dal 7 mar. 1991 (RU **1992** 2228 2227; FF **1991** IV 205).

3. Durante il periodo di 12 mesi avente inizio il 1° gennaio 1994 e, successivamente durante ciascun periodo di 12 mesi, ciascuna delle Parti si accerta che il suo livello calcolato di consumo delle sostanze regolamentate della categoria I dell'Allegato A non superi annualmente il venticinque per cento del suo livello calcolato di consumo del 1986. Ogni Parte che produce una o più di queste sostanze si accerta durante gli stessi periodi che il suo livello calcolato di produzione di queste sostanze non superi annualmente il venticinque per cento del suo livello calcolato di produzione per il 1986. Tuttavia per corrispondere ai fabbisogni interni essenziali delle Parti di cui al paragrafo 1 dell'articolo 5, il suo livello calcolato di produzione può superare questo limite nella misura di un massimo del dieci per cento del suo livello calcolato di produzione per il 1986.<sup>22</sup>

4. Durante il periodo di 12 mesi avente inizio il 1° gennaio 1996 e, successivamente durante ciascun periodo di 12 mesi, ciascuna delle Parti si accerta che il suo livello calcolato di consumo delle sostanze regolamentate della categoria I dell'Allegato A sia ridotto a zero. Ciascuna Parte che produce una o più di queste sostanze si accerta che durante gli stessi periodi il suo livello calcolato di produzione di queste sostanze sia ridotto a zero. Tuttavia per corrispondere ai fabbisogni interni essenziali delle Parti di cui al paragrafo 1 dell'articolo 5, il livello calcolato della sua produzione può superare questo limite di una quantità pari alla media annuale della propria produzione di sostanze controllate del gruppo I dell'Allegato A per fabbisogni interni essenziali durante il periodo 1995–1997 incluso. Il presente paragrafo si applicherà salvo se le Parti decidono di autorizzare il livello di produzione o di consumo necessario per corrispondere ai loro fabbisogni in utilizzazioni essenziali.<sup>23</sup>

5. Ogni Parte si accerta che, durante il periodo di 12 mesi a partire dal 1° gennaio 2003, e per ogni periodo successivo di 12 mesi, il proprio livello calcolato di produzione delle sostanze controllate del gruppo I dell'Allegato A per fabbisogni interni essenziali delle Parti di cui al paragrafo 1 dell'articolo 5 non superi il 80 per cento della media annuale della propria produzione di tali sostanze per fabbisogni interni essenziali durante il periodo 1995–1997 incluso.<sup>24</sup>

6. Ogni Parte si accerta che, durante il periodo di 12 mesi a partire dal 1° gennaio 2005, e per ogni periodo successivo di 12 mesi, il proprio livello calcolato di produzione delle sostanze controllate del gruppo I dell'Allegato A per fabbisogni interni essenziali delle Parti di cui al paragrafo 1 dell'articolo 5 non superi il 50 per cento della media annuale della propria produzione di tali sostanze per fabbisogni interni essenziali durante il periodo 1995–1997 incluso.<sup>25</sup>

7. Ogni Parte si accerta che, durante il periodo di 12 mesi a partire dal 1° gennaio 2007, e per ogni periodo successivo di 12 mesi, il proprio livello calcolato di produ-

<sup>22</sup> Nuovo testo giusta il n. I degli aggiustamenti del 25 nov. 1992, in vigore per la Svizzera dal 22 set. 1993 (RU **1994** 797).

<sup>23</sup> Nuovo testo giusta il n. I degli aggiustamenti del 25 nov. 1992 (RU **1994** 797). Aggiornato giusta gli aggiustamenti adottati il 3 dic. 1999, in vigore per la Svizzera dal 28 lug. 2000 (RU **2013** 1283).

<sup>24</sup> Nuovo testo giusta gli aggiustamenti adottati il 3 dic. 1999, in vigore per la Svizzera dal 28 lug. 2000 (RU **2013** 1283).

<sup>25</sup> Nuovo testo giusta gli aggiustamenti adottati il 3 dic. 1999, in vigore per la Svizzera dal 28 lug. 2000 (RU **2013** 1283).

zione delle sostanze controllate del gruppo I dell'Allegato A per fabbisogni interni essenziali delle Parti di cui al paragrafo 1 dell'articolo 5 non superi il 15 per cento della media annuale della propria produzione di tali sostanze per fabbisogni interni essenziali durante il periodo 1995–1997 incluso.<sup>26</sup>

8. Ogni Parte si accerta che, durante il periodo di 12 mesi a partire dal 1° gennaio 2010, e per ogni periodo successivo di 12 mesi, il proprio livello calcolato di produzione delle sostanze controllate del gruppo I dell'Allegato A per fabbisogni interni essenziali delle Parti di cui al paragrafo 1 dell'articolo 5 sia uguale a zero.<sup>27</sup>

9. Per determinare i fabbisogni interni essenziali ai sensi dei paragrafi 4–8 del presente articolo, il calcolo della media annuale della produzione di una Parte comprende anche i diritti di produzione che questa ha trasferito conformemente al paragrafo 5 dell'articolo 2 ed esclude i diritti di produzione acquisiti dalla stessa conformemente al paragrafo 5 dell'articolo 2.<sup>28</sup>

#### **Art. 2B<sup>29</sup>** Aloni

1. Durante il periodo di 12 mesi che inizia il 1° gennaio 1992 e successivamente durante ogni periodo di 12 mesi, ciascuna delle Parti provvede affinché il suo livello calcolato di consumo delle sostanze controllate del gruppo II dell'Allegato A non ecceda il suo livello calcolato di consumo nel 1986. Ciascuna Parte che produce una o più di tali sostanze provvede affinché, durante i medesimi periodi, il suo livello calcolato di produzione di dette sostanze non ecceda il suo livello di produzione nel 1986. Tuttavia, onde soddisfare le esigenze interne fondamentali delle Parti di cui al paragrafo 1 dell'articolo 5, il suo livello di produzione può superare questo limite al massimo del 10 per cento del suo livello calcolato di produzione del 1986.

2. Durante il periodo di 12 mesi avente inizio il 1° gennaio 1994 e, successivamente durante ciascun periodo di 12 mesi, ciascuna delle Parti si accerta che il suo livello calcolato di consumo delle sostanze regolamentate della categoria II dell'Allegato A sia ridotto a zero. Ciascuna Parte che produce una o più di queste sostanze si accerta che durante gli stessi periodi il suo livello calcolato di produzione di queste sostanze sia ridotto a zero. Tuttavia, per rispondere ai fabbisogni interni essenziali delle Parti di cui al paragrafo 1 dell'articolo 5, il livello calcolato della sua produzione può, fino al 1° gennaio 2002, superare questo limite per un massimo del 15 per cento del suo livello calcolato di produzione per il 1986. In seguito, tale livello calcolato potrà superare questo limite di una quantità pari alla media annuale della propria produzione di sostanze controllate del gruppo II dell'Allegato A per fabbisogni interni essenziali durante il periodo 1995–1997 incluso. Il presente paragrafo si applicherà

<sup>26</sup> Introdotto dagli aggiustamenti adottati il 3 dic. 1999, in vigore per la Svizzera dal 28 lug. 2000 (RU **2013** 1283).

<sup>27</sup> Introdotto dagli aggiustamenti adottati il 3 dic. 1999, in vigore per la Svizzera dal 28 lug. 2000 (RU **2013** 1283).

<sup>28</sup> Introdotto dagli aggiustamenti adottati il 3 dic. 1999, in vigore per la Svizzera dal 28 lug. 2000 (RU **2013** 1283).

<sup>29</sup> Introdotto dalla lett. B dall'em. del 29 giu. 1990, approvato dall'AF il 3 giu. 1992, in vigore per la Svizzera dal 7 mar. 1991 (RU **1992** 2228 2227; FF **1991** IV 205).

salvo se le Parti decidono di autorizzare il livello di produzione o di consumo necessario per corrispondere ai loro fabbisogni in utilizzazioni essenziali.<sup>30</sup>

3. Durante il periodo di 12 mesi avente inizio il 1° gennaio 2005 e, successivamente, durante ciascun periodo di 12 mesi, ciascuna delle Parti si accerta che il suo livello calcolato di produzione delle sostanze controllate del gruppo II dell'Allegato A per fabbisogni interni essenziali delle Parti di cui al paragrafo 1 dell'articolo 5 non superi il 50 per cento della media annuale della propria produzione di tali sostanze per fabbisogni interni essenziali durante il periodo 1995–1997 incluso.<sup>31</sup>

4. Durante il periodo di 12 mesi avente inizio il 1° gennaio 2010 e, successivamente, durante ciascun periodo di 12 mesi, ciascuna delle Parti si accerta che il suo livello calcolato di produzione delle sostanze controllate del gruppo II dell'Allegato A per fabbisogni interni essenziali delle Parti di cui al paragrafo 1 dell'articolo 5 sia uguale a zero.<sup>32</sup>

#### **Art. 2C<sup>33</sup>** Altri CFC interamente alogenati

1. Durante il periodo di 12 mesi avente inizio il 1° gennaio 1993, ciascuna delle Parti si accerta che il suo livello calcolato di consumo delle sostanze regolamentate della categoria I dell'Allegato B non superi annualmente l'ottanta per cento del suo livello calcolato di consumo per il 1989. Ogni Parte che produce una o più di queste sostanze si accerta durante gli stessi periodi che il suo livello calcolato di produzione di queste sostanze non superi annualmente l'ottanta per cento del suo livello calcolato di produzione per il 1989. Tuttavia per corrispondere ai fabbisogni interni essenziali delle Parti di cui al paragrafo 1 dell'articolo 5, il suo livello calcolato di produzione può superare questo limite nella misura di un massimo del dieci per cento del suo livello calcolato di produzione per il 1989.

2. Durante il periodo di 12 mesi avente inizio il 1° gennaio 1994 e, successivamente durante ciascun periodo di 12 mesi, ciascuna delle Parti si accerta che il suo livello calcolato di consumo delle sostanze regolamentate della categoria I dell'Allegato B non superi annualmente il venticinque per cento del suo livello calcolato di consumo per il 1989. Ogni Parte che produce una o più di queste sostanze si accerta durante gli stessi periodi che il suo livello calcolato di produzione di queste sostanze non superi annualmente il venticinque per cento del suo livello calcolato di produzione per il 1989. Tuttavia per corrispondere ai fabbisogni interni essenziali delle Parti di cui al paragrafo 1 dell'articolo 5, il suo livello calcolato di produzione può superare questo limite nella misura di un massimo del dieci per cento del suo livello calcolato di produzione per il 1989.

<sup>30</sup> Nuovo testo giusta gli aggiustamenti del 25 nov. 1992 (RU **1994** 797). Aggiornato giusta gli aggiustamenti adottati il 3 dic. 1999, in vigore per la Svizzera dal 28 lug. 2000 (RU **2013** 1283).

<sup>31</sup> Nuovo testo giusta gli aggiustamenti adottati il 3 dic. 1999, in vigore per la Svizzera dal 28 lug. 2000 (RU **2013** 1283).

<sup>32</sup> Nuovo testo giusta gli aggiustamenti adottati il 3 dic. 1999, in vigore per la Svizzera dal 28 lug. 2000 (RU **2013** 1283).

<sup>33</sup> Introdotto dall'art. 1 lett. K dell'em. del 29 giu. 1990, approvato dall'AF il 3 giu. 1992 (RU **1993** 1078, **1992** 2227; FF **1991** IV 205). Nuovo testo giusta gli aggiustamenti del 25 nov. 1992, in vigore per la Svizzera il 22 set. 1993 (RU **1994** 797).



3. Durante il periodo di 12 mesi avente inizio il 1° gennaio 1996 e, successivamente durante ciascun periodo di 12 mesi, ciascuna delle Parti si accerta che il suo livello calcolato di consumo delle sostanze regolamentate della categoria I dell'Allegato B sia ridotto a zero. Ciascuna Parte che produce una o più di queste sostanze si accerta che durante gli stessi periodi il suo livello calcolato di produzione di queste sostanze sia ridotto a zero. Tuttavia, per corrispondere ai fabbisogni interni essenziali delle Parti di cui al paragrafo 1 dell'articolo 5, il livello calcolato della sua produzione può, fino al 1° gennaio 2003, superare questo limite per un massimo del 15 per cento del suo livello calcolato di produzione per il 1989. In seguito, tale livello calcolato potrà superare questo limite di una quantità pari all'80 per cento della media annuale della propria produzione di sostanze controllate del gruppo I dell'Allegato B per fabbisogni interni essenziali durante il periodo 1998–2000 incluso. Il presente paragrafo si applicherà salvo se le Parti decidono di autorizzare il livello di produzione o di consumo necessario per corrispondere ai loro fabbisogni in utilizzazioni essenziali.<sup>34</sup>
4. Durante il periodo di 12 mesi avente inizio il 1° gennaio 2007 e, successivamente, durante ciascun periodo di 12 mesi, ciascuna delle Parti si accerta che il suo livello calcolato di produzione delle sostanze controllate del gruppo I dell'Allegato B per fabbisogni interni essenziali delle Parti di cui al paragrafo 1 dell'articolo 5 non superi il 15 per cento della media annuale della propria produzione di tali sostanze per fabbisogni interni essenziali durante il periodo 1998–2000 incluso.<sup>35</sup>
5. Durante il periodo di 12 mesi avente inizio il 1° gennaio 2010 e, successivamente, durante ciascun periodo di 12 mesi, ciascuna delle Parti si accerta che il suo livello calcolato di produzione delle sostanze controllate del gruppo I dell'Allegato B per fabbisogni interni essenziali delle Parti di cui al paragrafo 1 dell'articolo 5 sia uguale a zero.<sup>36</sup>

**Art. 2D**<sup>37</sup> Tetracloruro di carbonio

1. Durante il periodo di 12 mesi avente inizio il 1° gennaio 1995, ciascuna delle Parti si accerta che il suo livello calcolato di consumo delle sostanze regolamentate della categoria II dell'Allegato B non superi annualmente il quindici per cento del suo livello calcolato di consumo del 1989. Ogni Parte che produce una o più di queste sostanze si accerta durante gli stessi periodi che il suo livello calcolato di produzione di queste sostanze non superi annualmente il quindici per cento del suo livello calcolato di produzione per il 1989. Tuttavia, per corrispondere ai fabbisogni interni essenziali delle Parti di cui al paragrafo 1 dell'articolo 5, il suo livello calcolato di produzione può superare questo limite nella misura di un massimo del dieci per cento del suo livello calcolato di produzione per il 1989.

<sup>34</sup> Aggiornato giusta gli aggiustamenti adottati il 3 dic. 1999, in vigore per la Svizzera dal 28 lug. 2000 (RU **2013** 1283).

<sup>35</sup> Introdotto dagli aggiustamenti adottati il 3 dic. 1999, in vigore per la Svizzera dal 28 lug. 2000 (RU **2013** 1283).

<sup>36</sup> Introdotto dagli aggiustamenti adottati il 3 dic. 1999, in vigore per la Svizzera dal 28 lug. 2000 (RU **2013** 1283).

<sup>37</sup> Introdotto dall'art. 1 lett. L dell'em. del 29 giu. 1990, approvato dall'AF il 3 giu. 1992 (RU **1993** 1078, **1992** 2227; FF **1991** IV 205). Nuovo testo giusta gli aggiustamenti del 25 nov. 1992, in vigore per la Svizzera dal 22 set. 1993 (RU **1994** 797).

2. Durante il periodo di 12 mesi avente inizio il 1° gennaio 1996 e, successivamente durante ciascun periodo di 12 mesi, ciascuna delle Parti si accerta che il suo livello calcolato di consumo delle sostanze regolamentate della categoria II dell'Allegato B sia ridotto a zero. Ciascuna Parte che produce una o più di queste sostanze si accerta che durante gli stessi periodi il suo livello calcolato di produzione di queste sostanze sia ridotto a zero. Tuttavia, per rispondere ai fabbisogni interni essenziali delle Parti di cui al paragrafo 1 dell'articolo 5, il suo livello calcolato di produzione può superare questo limite per un massimo del quindici per cento del suo livello calcolato di produzione per il 1989. Il presente paragrafo si applicherà salvo se le Parti decidono di autorizzare il livello di produzione o di consumo necessario per corrispondere ai loro fabbisogni in utilizzazioni essenziali.

**Art. 2E<sup>38</sup>** 1,1,1-Tricloroetano (metilcloroformio)

1. Durante il periodo di 12 mesi avente inizio il 1° gennaio 1993 ciascuna delle Parti si accerta che il suo livello calcolato di consumo delle sostanze regolamentate della categoria III dell'Allegato B non superi annualmente il livello calcolato di consumo del 1989. Ogni Parte che produce questa sostanza si accerta durante lo stesso periodo che il suo livello calcolato di produzione di queste sostanze non superi annualmente il livello calcolato di produzione per il 1989. Tuttavia per corrispondere ai fabbisogni interni essenziali delle Parti di cui al paragrafo 1 dell'articolo 5, il suo livello calcolato di produzione può superare questo limite nella misura di un massimo del dieci per cento del suo livello calcolato di produzione per il 1989.

2. Durante il periodo di 12 mesi avente inizio il 1° gennaio 1994 e, successivamente durante ciascun periodo di 12 mesi, ciascuna delle Parti si accerta che il suo livello calcolato di consumo delle sostanze regolamentate della categoria III dell'Allegato B non superi annualmente il cinquanta per cento del suo livello calcolato di consumo del 1989. Ogni Parte che produce una o più di queste sostanze si accerta durante gli stessi periodi che il suo livello calcolato di produzione di queste sostanze non superi annualmente il cinquanta per cento del suo livello calcolato di produzione per il 1989. Tuttavia, per corrispondere ai fabbisogni interni essenziali delle Parti di cui al paragrafo 1 dell'articolo 5, il suo livello calcolato di produzione può superare questo limite nella misura di un massimo del dieci per cento del suo livello calcolato di produzione per il 1989.

3. Durante il periodo di 12 mesi avente inizio il 1° gennaio 1996 e, successivamente durante ciascun periodo di 12 mesi, ciascuna delle Parti si accerta che il suo livello calcolato di consumo delle sostanze regolamentate della categoria III dell'Allegato B sia ridotto a zero. Ciascuna Parte che produce una o più di queste sostanze si accerta che durante gli stessi periodi il suo livello calcolato di produzione di queste sostanze sia ridotto a zero. Tuttavia, per corrispondere ai fabbisogni interni essenziali delle Parti di cui al paragrafo 1 dell'articolo 5, il suo livello calcolato di produzione può superare questo limite per un massimo del quindici per cento del suo livello calcolato di produzione per il 1989. Il presente paragrafo si applicherà salvo se le Parti decidono

<sup>38</sup> Introdotta dall'art. 1 lett. M dell'em. del 29 giu. 1990, approvato dall'AF il 3 giu. 1992 (RU 1993 1078, 1992 2227; FF 1991 IV 205). Nuovo testo giusta gli aggiustamenti del 25 nov. 1992, in vigore per la Svizzera dal 22 set. 1993 (RU 1994 797).

di autorizzare il livello di produzione o di consumo necessario per corrispondere ai loro fabbisogni in utilizzazioni essenziali.

**Art. 2F<sup>39</sup>** Idroclorofluorocarburi

1. Ogni Parte contraente fa sì che, durante il periodo di 12 mesi a partire dal 1° gennaio 1996, e per ogni periodo successivo di 12 mesi, il proprio livello calcolato di consumo delle sostanze controllate del gruppo I dell'Allegato C non superi, annualmente, la somma di:

- a)<sup>40</sup> 2,8 per cento del proprio livello calcolato di consumo del 1989 delle sostanze controllate del gruppo I dell'Allegato A; e
- b) il suo livello calcolato di consumo del 1989 delle sostanze controllate del gruppo I dell'Allegato C.

2. Ogni Parte che produce una o più di queste sostanze garantisce che, per il periodo di 12 mesi a partire dal 1° gennaio 2004 e per ogni successivo periodo di 12 mesi, il proprio livello calcolato di produzione delle sostanze controllate appartenenti al gruppo I dell'Allegato C non superi, annualmente, un valore medio tra:

- a) il livello calcolato di consumo nel 1989 delle sostanze controllate appartenenti al gruppo I dell'Allegato C, sommato al 2,8 per cento del livello calcolato di consumo nel 1989 delle sostanze controllate appartenenti al gruppo I dell'Allegato A;
- b) il livello calcolato di produzione nel 1989 delle sostanze controllate appartenenti al gruppo I dell'Allegato C, sommato al 2,8 per cento del livello calcolato di produzione nel 1989 delle sostanze controllate appartenenti al gruppo I dell'Allegato A.<sup>41</sup>

Tuttavia, onde soddisfare il fabbisogno nazionale di base delle Parti operanti ai sensi del paragrafo 1 dell'articolo 5, il livello calcolato di produzione di una Parte può superare fino ad un massimo del 15 per cento il suo livello calcolato di produzione delle sostanze controllate appartenenti al gruppo I dell'Allegato C di cui più sopra.

3. Ciascuna Parte contraente fa sì che durante il periodo di 12 mesi a partire dal 1° gennaio 2004, e per ogni periodo successivo di 12 mesi, il proprio livello calcolato di consumo delle sostanze controllate del gruppo I dell'Allegato C non superi, annualmente, 65 per cento della somma di cui al paragrafo 1 del presente articolo.<sup>42</sup>

4. Ogni Parte fa sì che, durante il periodo di 12 mesi a partire dal 1° gennaio 2010, e per ogni periodo successivo di 12 mesi, il proprio livello calcolato di consumo delle sostanze controllate del gruppo I dell'Allegato C non superi, annualmente, il 25 per cento della somma di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Ciascuna Parte che produce una o più di queste sostanze fa sì che, durante gli stessi periodi, il proprio

<sup>39</sup> Introdotto dall'art. 1 lett. G dell'em. del 25 nov. 1992, approvato dall'AF l'11 giu. 1996, in vigore per la Svizzera dal 15 dic. 1996 (RU **2002** 2793 2792; FF **1996** I 469).

<sup>40</sup> Aggiornata giusta gli aggiustamenti adottati il 7 dic. 1995, in vigore per la Svizzera dal 5 ago. 1996 (RU **2013** 1275).

<sup>41</sup> Originario par. 8. Introdotto dall'art. 1 lett. C dell'em. del 3 dic. 1999, approvato dall'AF il 6 giu. 2002, in vigore per la Svizzera dal 26 nov. 2002 (RU **2003** 3294 3287; FF **2002** 906).

<sup>42</sup> Originario par. 2.

livello calcolato di produzione delle sostanze controllate del gruppo I dell'Allegato C non superi, annualmente, il 25 per cento del livello calcolato di cui al paragrafo 2 del presente articolo. Tuttavia per corrispondere ai fabbisogni interni essenziali delle Parti di cui al paragrafo 1 dell'articolo 5, il suo livello calcolato di produzione può superare questo limite per un massimo del 10 per cento del suo livello calcolato di produzione delle sostanze controllate del gruppo I dell'Allegato C come indicato nel paragrafo 2.<sup>43</sup>

5. Ciascuna Parte fa sì che, durante il periodo di 12 mesi a partire dal 1° gennaio 2015, e per ogni periodo successivo di 12 mesi, il proprio livello calcolato di consumo delle sostanze controllate del gruppo I dell'Allegato C non superi, annualmente, il 10 per cento della somma di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Ciascuna Parte che produce una o più di queste sostanze fa sì che, durante gli stessi periodi, il proprio livello calcolato di produzione delle sostanze controllate del gruppo I dell'Allegato C non superi, annualmente, il 10 per cento del livello calcolato di cui al paragrafo 2 del presente articolo. Tuttavia per corrispondere ai fabbisogni interni essenziali delle Parti di cui al paragrafo 1 dell'articolo 5, il suo livello calcolato di produzione può superare questo limite per un massimo del 10 per cento del suo livello calcolato di produzione delle sostanze controllate del gruppo I dell'Allegato C come indicato nel paragrafo 2.<sup>44</sup>

6. Ciascuna Parte contraente fa sì che durante il periodo di 12 mesi a partire dal 1° gennaio 2020, e per ogni periodo successivo di 12 mesi, il proprio livello calcolato di consumo delle sostanze controllate del gruppo I dell'Allegato C sia ridotto a zero. Ciascuna Parte che produce una o più di queste sostanze fa sì che, durante gli stessi periodi, il proprio livello calcolato di produzione delle sostanze controllate del gruppo I dell'Allegato C sia ridotto a zero. Tuttavia:

- a) ogni Parte può superare tale limite di consumo per un massimo dello 0,5 per cento della somma di cui al paragrafo 1 del presente articolo nel corso di ciascun periodo di 12 mesi che si conclude prima del 1° gennaio 2030, a condizione che tale consumo sia destinato esclusivamente alla manutenzione degli impianti di refrigerazione e di climatizzazione in funzione il 1° gennaio 2020;
- b) ogni Parte può superare tale limite di produzione per un massimo dello 0,5 per cento della media di cui al paragrafo 2 del presente articolo nel corso di ciascun periodo di 12 mesi che si conclude prima del 1° gennaio 2030, a condizione che tale produzione sia destinata esclusivamente alla manutenzione degli impianti di refrigerazione e di climatizzazione in funzione il 1° gennaio 2020.<sup>45</sup>

<sup>43</sup> Nuovo testo giusta gli aggiustamenti adottati il 21 set. 2007, in vigore per la Svizzera dal 14 mag. 2008 (RU **2013** 1287).

<sup>44</sup> Nuovo testo giusta gli aggiustamenti adottati il 21 set. 2007, in vigore per la Svizzera dal 14 mag. 2008 (RU **2013** 1287).

<sup>45</sup> Nuovo testo giusta gli aggiustamenti adottati il 21 set. 2007, in vigore per la Svizzera dal 14 mag. 2008 (RU **2013** 1287).

7. Dal 1° gennaio 1996 ciascuna Parte cercherà di far sì che:
- a) l'uso di sostanze controllate del gruppo I dell'Allegato C sia limitato alle applicazioni per le quali non sono disponibili sostanze o tecnologie alternative più idonee dal punto di vista ambientale;
  - b) l'uso delle sostanze controllate del gruppo I dell'Allegato C non si situi al di fuori dei settori nei quali sono utilizzate attualmente le sostanze controllate degli Allegati A, B e C, eccetto in rari casi in cui si tratti di tutelare la salute e la vita umane;
  - c) le sostanze controllate del gruppo I dell'Allegato C siano selezionate per usi che riducono al minimo la distruzione dell'ozono, oltre a tenere conto di altre considerazioni ambientali, di sicurezza ed economiche.

**Art. 2G<sup>46</sup>** Idrobromofluorocarburi

Ciascuna Parte contraente fa sì che, durante il periodo di 12 mesi a partire dal 1° gennaio 1996, e per ogni periodo successivo di 12 mesi, il suo livello calcolato di consumo delle sostanze controllate del gruppo II dell'Allegato C non superi il valore zero. Ciascuna Parte che produce tali sostanze fa sì che, durante gli stessi periodi, il suo livello calcolato di produzione delle sostanze non superi il valore zero. Il presente paragrafo si applica tranne nel caso in cui le Parti decidano di permettere il livello di produzione o di consumo necessario agli usi che esse abbiano convenuto di ritenere essenziali.

**Art. 2H<sup>47</sup>** Bromuro di metile

1. Ogni Parte fa sì che, durante il periodo di 12 mesi a partire dal 1° gennaio 1995, e per ogni periodo successivo di 12 mesi, il proprio livello calcolato di consumo della sostanza controllata dell'Allegato E non superi, annualmente, il suo livello calcolato di consumo del 1991. Ciascuna Parte che produce tale sostanza fa sì che, durante gli stessi periodi, il proprio livello calcolato di produzione di tale sostanza non superi, annualmente, il proprio livello calcolato di produzione del 1991. Tuttavia per corrispondere ai fabbisogni interni essenziali delle Parti di cui al paragrafo 1 dell'articolo 5, il suo livello calcolato di produzione può superare questo limite per un massimo del 10 per cento del suo livello calcolato di produzione del 1991.

2. Ogni Parte fa sì che, durante il periodo di 12 mesi a partire dal 1° gennaio 1999, e per ogni periodo successivo di 12 mesi, il proprio livello calcolato di consumo della sostanza controllata dell'Allegato E non superi, annualmente, il 75 per cento del suo livello calcolato di consumo del 1991. Ciascuna Parte che produce tale sostanza fa sì che, durante gli stessi periodi, il proprio livello calcolato di produzione di tale sostanza non superi, annualmente, il 75 per cento del proprio livello calcolato di produzione del 1991. Tuttavia per corrispondere ai fabbisogni interni essenziali delle

<sup>46</sup> Introdotta dall'art. 1 lett. H dell'em. del 25 nov. 1992, approvato dall'AF l'11 giu. 1996, in vigore per la Svizzera dal 15 dic. 1996 (RU 2002 2793 2792; FF 1996 I 469).

<sup>47</sup> Introdotta dall'art. 1 lett. I dell'em. del 25 nov. 1992, approvato dall'AF l'11 giu. 1996 (RU 2002 2793 2792; FF 1996 I 469). Nuovo testo giusta gli aggiustamenti adottati il 7 dic. 1995, in vigore per la Svizzera dal 5 ago. 1996 (RU 2013 1275).

Parti di cui al paragrafo 1 dell'articolo 5, il suo livello calcolato di produzione può superare questo limite per un massimo del 10 per cento del suo livello calcolato di produzione del 1991.<sup>48</sup>

3.<sup>49</sup> Ogni Parte fa sì che, durante il periodo di 12 mesi a partire dal 1° gennaio 2001, e per ogni periodo successivo di 12 mesi, il proprio livello calcolato di consumo della sostanza controllata dell'Allegato E non superi, annualmente, il 50 per cento del suo livello calcolato di consumo del 1991. Ciascuna Parte che produce tale sostanza fa sì che, durante gli stessi periodi, il proprio livello calcolato di produzione di tale sostanza non superi, annualmente, il 50 per cento del proprio livello calcolato di produzione del 1991. Tuttavia per corrispondere ai fabbisogni interni essenziali delle Parti di cui al paragrafo 1 dell'articolo 5, il suo livello calcolato di produzione può superare questo limite per un massimo del 10 per cento del suo livello calcolato di produzione del 1991.

4. Ogni Parte fa sì che, durante il periodo di 12 mesi a partire dal 1° gennaio 2003, e per ogni periodo successivo di 12 mesi, il proprio livello calcolato di consumo della sostanza controllata dell'Allegato E non superi, annualmente, il 30 per cento del suo livello calcolato di consumo del 1991. Ciascuna Parte che produce tale sostanza fa sì che, durante gli stessi periodi, il proprio livello calcolato di produzione di tale sostanza non superi, annualmente, il 30 per cento del proprio livello calcolato di produzione del 1991. Tuttavia per corrispondere ai fabbisogni interni essenziali delle Parti di cui al paragrafo 1 dell'articolo 5, il suo livello calcolato di produzione può superare questo limite per un massimo del 10 per cento del suo livello calcolato di produzione del 1991.<sup>50</sup>

5. Tuttavia, per rispondere ai fabbisogni interni essenziali delle Parti di cui al paragrafo 1 dell'articolo 5, il livello calcolato della sua produzione può, fino al 1° gennaio 2002, superare questo limite per un massimo del 15 per cento del suo livello calcolato di produzione per il 1991. In seguito, tale livello calcolato potrà superare questo limite di una quantità pari alla media annuale della propria produzione di sostanze controllate dell'Allegato E per fabbisogni interni essenziali durante il periodo 1995–1998 incluso.<sup>51</sup>

5<sup>bis</sup>. Durante il periodo di 12 mesi avente inizio il 1° gennaio 2005 e, successivamente, durante ciascun periodo di 12 mesi, ciascuna delle Parti fa sì che il suo livello calcolato di produzione delle sostanze controllate dell'Allegato E per fabbisogni interni essenziali delle Parti di cui al paragrafo 1 dell'articolo 5 non superi l'80 per cento della media annuale della propria produzione di tali sostanze per fabbisogni interni essenziali durante il periodo 1995–1998 incluso.<sup>52</sup>

<sup>48</sup> Nuovo testo giusta gli aggiustamenti del 17 set. 1997, in vigore per la Svizzera dal 5 giu. 1998 (RU **2013** 1279).

<sup>49</sup> Nuovo testo giusta gli aggiustamenti del 17 set. 1997, in vigore per la Svizzera dal 5 giu. 1998 (RU **2013** 1279).

<sup>50</sup> Nuovo testo giusta gli aggiustamenti del 17 set. 1997, in vigore per la Svizzera dal 5 giu. 1998 (RU **2013** 1279).

<sup>51</sup> Introdotto dagli aggiustamenti del 17 set. 1997 (RU **2013** 1279). Aggiornato giusta gli aggiustamenti adottati il 3 dic. 1999, in vigore per la Svizzera dal 28 lug. 2000 (RU **2013** 1283).

<sup>52</sup> Introdotto dagli aggiustamenti adottati il 3 dic. 1999, in vigore per la Svizzera dal 28 lug. 2000 (RU **2013** 1283).

5<sup>ter</sup>. Durante il periodo di 12 mesi avente inizio il 1° gennaio 2015 e, successivamente, durante ciascun periodo di 12 mesi, ciascuna delle Parti fa sì che il suo livello calcolato di produzione delle sostanze controllate dell'Allegato E per fabbisogni interni essenziali delle Parti di cui al paragrafo 1 dell'articolo 5 sia uguale a zero.<sup>53</sup>

6. I livelli calcolati di consumo e di produzione previsti nel presente articolo non includono le quantità usate dalla Parte a fini sanitari e nelle operazioni di pre-imbarco.<sup>54</sup>

#### **Art. 2I**<sup>55</sup> Bromoclorometano

Ciascuna Parte garantisce che, durante il periodo di 12 mesi a partire dal 1° gennaio 2002 e per ogni successivo periodo di 12 mesi, il suo livello calcolato di consumo e di produzione delle sostanze controllate appartenenti al gruppo III dell'Allegato C non superi il valore zero. Il presente paragrafo si applica salvo il caso in cui le Parti decidano di consentire un livello di produzione o di consumo per usi che esse convengono di considerare essenziali.

#### **Art. 3** Calcolo dei livelli delle sostanze controllate

Ai fini degli articoli 2, 2A a 2I e 5, ciascuna Parte determina, per ogni categoria di sostanze dell'Allegato A, Allegato B, Allegato C o Allegato E, i livelli calcolati:<sup>56</sup>

- a) della sua produzione:
  - i)<sup>57</sup> moltiplicando la propria produzione annua di ciascuna sostanza regolamentata per il potenziale di impoverimento dell'ozonosfera relativo a tale sostanza, specificato all'Allegato A, Allegato B, Allegato C o Allegato E,
  - ii) addizionando i risultati, per ogni categoria;
- b) delle sue rispettive importazioni ed esportazioni applicando *mutatis mutandis*, la procedura stabilita al paragrafo a);
- c) del suo consumo, addizionando i propri livelli calcolati di produzione e di importazione, e detraendo il proprio livello calcolato di esportazioni, così come determinato in conformità con i paragrafi a) e b). Tuttavia, a decorrere dal 1° gennaio 1993, nessuna esportazione di sostanze regolamentate in Stati che non sono Parti potrà essere detratta nel calcolare il livello di consumo della Parte esportatrice.

<sup>53</sup> Introdotto dagli aggiustamenti adottati il 3 dic. 1999, in vigore per la Svizzera dal 28 lug. 2000 (RU **2013** 1283).

<sup>54</sup> Originario par. 5.

<sup>55</sup> Introdotto dall'art. 1 lett. D dell'em. del 3 dic. 1999, approvato dall'AF il 6 giu. 2002, in vigore per la Svizzera dal 26 nov. 2002 (RU **2003** 3294 3287; FF **2002** 906).

<sup>56</sup> Aggiornato dall'art. 1 lett. J dell'em. del 25 nov. 1992, approvato dall'AF l'11 giu. 1996 (RU **2002** 2793 2792; FF **1996** 1 469) e dall'art. 1 lett. E dell'em. del 3 dic. 1999, approvato dall'AF il 6 giu. 2002, in vigore per la Svizzera dal 26 nov. 2002 (RU **2003** 3294 3287; FF **2002** 906).

<sup>57</sup> Aggiornato dall'art. 1 lett. J dell'em. del 25 nov. 1992, approvato dall'AF l'11 giu. 1996, in vigore per la Svizzera dal 15 dic. 1996 (RU **2002** 2793 2792; FF **1996** 1 469).

**Art. 4** Controllo degli scambi commerciali con Stati che non siano Parti contraenti al Protocollo<sup>58</sup>

1. Ogni Parte contraente vieta, a partire dal 1° gennaio 1990, l'importazione delle sostanze controllate dell'Allegato A provenienti da qualsiasi Stato che non sia Parte contraente al presente Protocollo.<sup>59</sup>

1<sup>bis</sup>. Ogni Parte contraente vieta, entro un anno dall'entrata in vigore del presente paragrafo, l'importazione delle sostanze controllate dell'Allegato B provenienti da qualsiasi Stato che non sia Parte contraente al presente Protocollo.<sup>60</sup>

1<sup>ter</sup>. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente paragrafo, ciascuna Parte vieta l'importazione di sostanze controllate del gruppo II dell'Allegato C da qualsiasi Stato che non sia Parte contraente del presente Protocollo.<sup>61</sup>

1<sup>quater</sup>. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente paragrafo, ogni Parte interdirà l'importazione della sostanza controllata di cui in Allegato E da tutti gli Stati che non sono Parte al presente Protocollo.<sup>62</sup>

1<sup>quinqies</sup>. A partire dal 1° gennaio 2004, ciascuna Parte vieta l'importazione delle sostanze controllate appartenenti al gruppo I dell'Allegato C dagli Stati che non sono Parte al Protocollo.<sup>63</sup>

1<sup>sexies</sup>. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente paragrafo, ciascuna Parte vieta l'importazione delle sostanze controllate appartenenti al gruppo III dell'Allegato C dagli Stati che non sono Parte al Protocollo.<sup>64</sup>

2. Ogni Parte contraente vieta, a partire dal 1° gennaio 1993, l'esportazione delle sostanze controllate dell'Allegato A verso qualsiasi Stato che non sia Parte contraente al presente Protocollo.<sup>65</sup>

2<sup>bis</sup>. Ogni Parte contraente vieta, a partire da un anno dopo l'entrata in vigore del presente paragrafo, l'esportazione delle sostanze controllate dell'Allegato B verso qualsiasi Stato che non sia Parte contraente al presente Protocollo.<sup>66</sup>

<sup>58</sup> Nuovo testo giusta l'art. 1 lett. O dell'em. del 29 giu. 1990, approvato dall'AF il 3 giu. 1992, in vigore per la Svizzera dal 15 dic. 1992 (RU **1993** 1078, **1992** 2227; FF **1991** IV 205).

<sup>59</sup> Nuovo testo giusta l'art. 1 lett. O dell'em. del 29 giu. 1990, approvato dall'AF il 3 giu. 1992, in vigore per la Svizzera dal 15 dic. 1992 (RU **1993** 1078, **1992** 2227; FF **1991** IV 205).

<sup>60</sup> Introdotto dall'art. 1 lett. O dell'em. del 29 giu. 1990, approvato dall'AF il 3 giu. 1992, in vigore per la Svizzera dal 15 dic. 1992 (RU **1993** 1078, **1992** 2227; FF **1991** IV 205).

<sup>61</sup> Introdotto dall'art. 1 lett. K dell'em. del 25 nov. 1992, approvato dall'AF l'11 giu. 1996, in vigore per la Svizzera dal 15 dic. 1996 (RU **2002** 2793 2792; FF **1996** I 469).

<sup>62</sup> Introdotto dall'art. 1 lett. A dell'em. del 17 set. 1997, approvato dall'AF il 6 giu. 2002, in vigore per la Svizzera dal 26 nov. 2002 (RU **2003** 3288 3287; FF **2002** 906).

<sup>63</sup> Introdotto dall'art. 1 lett. F dell'em. del 3 dic. 1999, approvato dall'AF il 6 giu. 2002, in vigore per la Svizzera dal 26 nov. 2002 (RU **2003** 3294 3287; FF **2002** 906).

<sup>64</sup> Introdotto dall'art. 1 lett. F dell'em. del 3 dic. 1999, approvato dall'AF il 6 giu. 2002, in vigore per la Svizzera dal 26 nov. 2002 (RU **2003** 3294 3287; FF **2002** 906).

<sup>65</sup> Nuovo testo giusta l'art. 1 lett. O dell'em. del 29 giu. 1990, approvato dall'AF il 3 giu. 1992, in vigore per la Svizzera dal 15 dic. 1992 (RU **1993** 1078, **1992** 2227; FF **1991** IV 205).

<sup>66</sup> Introdotto dall'art. 1 lett. O dell'em. del 29 giu. 1990, approvato dall'AF il 3 giu. 1992, in vigore per la Svizzera dal 15 dic. 1992 (RU **1993** 1078, **1992** 2227; FF **1991** IV 205).



2<sup>ter</sup>. Ciascuna Parte contraente vieta, a partire da un anno dopo l'entrata in vigore del presente paragrafo, l'esportazione delle sostanze controllate del gruppo II dell'Allegato C verso qualsiasi Stato che non sia Parte contraente del presente Protocollo.<sup>67</sup>

2<sup>quater</sup>. Dopo un anno dalla data di entrata in vigore del presente paragrafo, ogni Parte interdirà l'esportazione della sostanza controllata di cui in Allegato E verso tutti gli Stati che non sono Parte al presente Protocollo.<sup>68</sup>

2<sup>quinquies</sup>. A partire dal 1° gennaio 2004, ciascuna Parte vieta l'esportazione delle sostanze controllate appartenenti al gruppo I dell'Allegato C verso gli Stati non aderenti al Protocollo.<sup>69</sup>

2<sup>sexies</sup>. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente paragrafo, ciascuna Parte vieta l'esportazione delle sostanze controllate appartenenti al gruppo III dell'Allegato C verso gli Stati che non sono Parte al Protocollo.<sup>70</sup>

3. Entro il 1° gennaio 1992, le Parti contraenti redigono in un Allegato un elenco di prodotti che contengono sostanze controllate dell'Allegato A, nel rispetto delle procedure di cui all'articolo 10 della Convenzione. Le Parti contraenti che non si sono opposte all'Allegato conformemente a tali procedure vietano, entro un anno dall'entrata in vigore dell'Allegato, l'importazione di questi prodotti provenienti da qualsiasi Stato che non sia Parte contraente al presente Protocollo.<sup>71</sup>

3<sup>bis</sup>. Entro tre anni dall'entrata in vigore di questo paragrafo, le Parti contraenti redigono in un Allegato un elenco di prodotti che contengono sostanze controllate dell'Allegato B, nel rispetto delle procedure di cui all'articolo 10 della Convenzione. Le Parti contraenti che non si sono opposte all'Allegato conformemente a tali procedure vietano, entro un anno dall'entrata in vigore dell'Allegato, l'importazione di questi prodotti provenienti da qualsiasi Stato che non sia Parte contraente al presente Protocollo.<sup>72</sup>

3<sup>ter</sup>. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente paragrafo e secondo le procedure di cui all'articolo 10 della Convenzione<sup>73</sup>, le Parti contraenti redigono in un Allegato un elenco di prodotti che contengono sostanze controllate del gruppo II dell'Allegato C. Le Parti contraenti che non si sono opposte all'Allegato in base alle suddette procedure vietano, entro un anno dall'entrata in vigore dell'Allegato, l'im-

67 Introdotto dall'art. 1 lett. L dell'em. del 25 nov. 1992, approvato dall'AF l'11 giu. 1996, in vigore per la Svizzera dal 15 dic. 1996 (RU **2002** 2793 2792; FF **1996** I 469).

68 Introdotto dall'art. 1 lett. B dell'em. del 17 set. 1997, approvato dall'AF il 6 giu. 2002, in vigore per la Svizzera dal 26 nov. 2002 (RU **2003** 3288 3287; FF **2002** 906).

69 Introdotto dall'art. 1 lett. G dell'em. del 3 dic. 1999, approvato dall'AF il 6 giu. 2002, in vigore per la Svizzera dal 26 nov. 2002 (RU **2003** 3294 3287; FF **2002** 906).

70 Introdotto dall'art. 1 lett. G dell'em. del 3 dic. 1999, approvato dall'AF il 6 giu. 2002, in vigore per la Svizzera dal 26 nov. 2002 (RU **2003** 3294 3287; FF **2002** 906).

71 Nuovo testo giusta l'art. 1 lett. O dell'em. del 29 giu. 1990, approvato dall'AF il 3 giu. 1992, in vigore per la Svizzera dal 15 dic. 1992 (RU **1993** 1078, **1992** 2227; FF **1991** IV 205).

72 Introdotto dall'art. 1 lett. O dell'em. del 29 giu. 1990, approvato dall'AF il 3 giu. 1992, in vigore per la Svizzera dal 15 dic. 1992 (RU **1993** 1078, **1992** 2227; FF **1991** IV 205).

73 RS **0.814.02**

portazione di questi prodotti in provenienza da qualsiasi Stato che non sia Parte contraente del presente Protocollo.<sup>74</sup>

4. Entro il 1° gennaio 1994, le Parti contraenti decidono della possibilità di vietare o di limitare le importazioni, provenienti da Stati che non siano Parti contraenti al presente Protocollo, di prodotti fabbricati con sostanze controllate dell'Allegato A, ma che non le contengono. Se tale possibilità è accertata, le Parti contraenti redigono in un Allegato un elenco di questi prodotti, come previsto dalle procedure di cui all'articolo 10 della Convenzione. Le Parti contraenti che non si sono opposte all'Allegato conformemente a tali procedure vietano, entro un anno dall'entrata in vigore dell'Allegato, l'importazione di questi prodotti provenienti da qualsiasi Stato che non sia Parte contraente al presente Protocollo.<sup>75</sup>

4<sup>bis</sup>. Entro cinque anni dall'entrata in vigore di questo paragrafo, le Parti contraenti decidono della possibilità di vietare o di limitare le importazioni, provenienti da Stati che non siano Parti contraenti al presente Protocollo, di prodotti fabbricati con sostanze controllate dell'Allegato B, ma che non le contengono. Se tale possibilità è accertata, le Parti contraenti redigono in un Allegato un elenco di questi prodotti, come previsto dalle procedure di cui all'articolo 10 della Convenzione. Le parti contraenti che non si sono opposte all'Allegato conformemente a tali procedure vietano, entro un anno dall'entrata in vigore dell'Allegato, l'importazione di questi prodotti provenienti da qualsiasi Stato che non sia Parte contraente al presente Protocollo.<sup>76</sup>

4<sup>ter</sup>. Entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente paragrafo, le Parti contraenti decidono della possibilità di vietare o di limitare le importazioni, provenienti da Stati che non siano Parti contraenti del presente Protocollo, di prodotti fabbricati con sostanze controllate del gruppo II dell'Allegato C, ma che non contengono tali sostanze. Se tale possibilità è accertata le Parti contraenti redigono in un Allegato un elenco di questi prodotti, come previsto dalle procedure di cui all'articolo 10 della Convenzione. Le Parti contraenti che non si sono opposte all'Allegato conformemente a tali procedure vietano o limitano, entro un anno dall'entrata in vigore dell'Allegato, l'importazione di questi prodotti provenienti da qualsiasi Stato che non sia Parte contraente del presente Protocollo.<sup>77</sup>

<sup>74</sup> Introdotto dall'art. 1 lett. M dell'em. del 25 nov. 1992, approvato dall'AF l'11 giu. 1996, in vigore per la Svizzera dal 15 dic. 1996 (RU **2002** 2793 2792; FF **1996** I 469).

<sup>75</sup> Nuovo testo giusta l'art. 1 lett. O dell'em. del 29 giu. 1990, approvato dall'AF il 3 giu. 1992, in vigore per la Svizzera dal 15 dic. 1992 (RU **1993** 1078, **1992** 2227; FF **1991** IV 205).

<sup>76</sup> Introdotto dall'art. 1 lett. O dell'em. del 29 giu. 1990, approvato dall'AF il 3 giu. 1992, in vigore per la Svizzera dal 15 dic. 1992 (RU **1993** 1078, **1992** 2227; FF **1991** IV 205).

<sup>77</sup> Introdotto dall'art. 1 lett. N dell'em. del 25 nov. 1992, approvato dall'AF l'11 giu. 1996, in vigore per la Svizzera dal 15 dic. 1996 (RU **2002** 2793 2792; FF **1996** I 469).

5. Ogni Parte contraente si impegna a fare il massimo possibile per scoraggiare le esportazioni, verso qualsiasi Stato che non sia Parte contraente al presente Protocollo, di tecnologie atte alla produzione o all'utilizzazione di sostanze controllate degli Allegati A, B, C, ed E.<sup>78</sup>
6. Ciascuna Parte dovrà astenersi dal fornire sussidi, aiuti, crediti, fidejussioni o schemi assicurativi supplementari per l'esportazione, in Stati che non sono Parti al presente Protocollo, di prodotti, attrezzature, impianti o tecniche tali da agevolare la produzione di sostanze controllate degli Allegati A, B, C, ed E.<sup>79</sup>
7. Il disposto dei paragrafi 5 e 6 non si applica ai prodotti, attrezzature, impianti o tecnologie atti a migliorare la messa al bando, il ricupero, il riciclaggio o la distruzione delle sostanze controllate degli Allegati A, B, C, ed E, a promuovere la produzione di sostanze sostitutive o a contribuire con altri mezzi alla riduzione delle emissioni di sostanze controllate degli Allegati A, B, C, ed E.<sup>80</sup>
8. Nonostante le disposizioni del presente articolo, le importazioni e le esportazioni di cui ai paragrafi da 1 a 4<sup>ter</sup> del presente articolo, possono essere autorizzate da, o verso, qualsiasi Stato che non sia Parte contraente al presente Protocollo, purché una riunione delle Parti contraenti abbia stabilito che tale Stato rispetta in toto l'articolo 2, gli articoli che vanno da 2A a 2I e questo medesimo articolo e che ha fornito dei dati a questo scopo, come indicato all'articolo 7.<sup>81</sup>
9. Ai fini del presente articolo, l'espressione «Stato che non sia Parte contraente al presente Protocollo» comprende, per quanto riguarda una data sostanza controllata, uno Stato o un'organizzazione regionale d'integrazione economica che non abbia accettato di essere vincolato dalle misure di controllo in vigore per tale sostanza.<sup>82</sup>
10. Entro il 1° gennaio 1996 le Parti contraenti decidono della possibilità di modificare il presente Protocollo al fine di estendere le misure del presente articolo agli scambi di sostanze controllate del gruppo I dell'Allegato C e dell'Allegato E con Stati che non sono Parte contraente del presente Protocollo.<sup>83</sup>

<sup>78</sup> Nuovo testo giusta l'art. 1 lett. O dell'em. del 29 giu. 1990, approvato dall'AF il 3 giu. 1992 (RU 1993 1078, 1992 2227; FF 1991 IV 205). Aggiornato giusta l'art. 1 lett. H dell'em. del 3 dic. 1999, approvato dall'AF il 6 giu. 2002, in vigore per la Svizzera dal 26 nov. 2002 (RU 2003 3294 3287; FF 2002 906).

<sup>79</sup> Aggiornato giusta l'art. 1 lett. H dell'em. del 3 dic. 1999, approvato dall'AF il 6 giu. 2002, in vigore per la Svizzera dal 26 nov. 2002 (RU 2003 3294 3287; FF 2002 906).

<sup>80</sup> Aggiornato giusta l'art. 1 lett. H dell'em. del 3 dic. 1999, approvato dall'AF il 6 giu. 2002, in vigore per la Svizzera dal 26 nov. 2002 (RU 2003 3294 3287; FF 2002 906).

<sup>81</sup> Nuovo testo giusta l'art. 1 lett. O dell'em. del 29 giu. 1990, approvato dall'AF il 3 giu. 1992 (RU 1993 1078, 1992 2227; FF 1991 IV 205). Aggiornato giusta l'art. 1 lett. P dell'em. del 25 nov. 1992, approvato dall'AF l'11 giu. 1996 (RU 2002 2793 2792; FF 1996 I 469) e l'art. 1 lett. I dell'em. del 3 dic. 1999, approvato dall'AF il 6 giu. 2002, in vigore per la Svizzera dal 26 nov. 2002 (RU 2003 3294 3287; FF 2002 906).

<sup>82</sup> Introdotto dall'art. 1 lett. O dell'em. del 29 giu. 1990, approvato dall'AF il 3 giu. 1992, in vigore per la Svizzera dal 15 dic. 1992 (RU 1993 1078, 1992 2227; FF 1991 IV 205).

<sup>83</sup> Introdotto dall'art. 1 lett. Q dell'em. del 25 nov. 1992, approvato dall'AF l'11 giu. 1996, in vigore per la Svizzera dal 15 dic. 1996 (RU 2002 2793 2792; FF 1996 I 469).

**Art. 4A<sup>84</sup>** Controllo del commercio con le Parti

1. Qualora, dopo la data di dismissione ad essa applicabile per una sostanza controllata, una Parte, nonostante abbia adottato tutte le misure possibili per ottemperare agli obblighi di cui al Protocollo, non sia in grado di sospendere la produzione di quella sostanza per consumo interno, diverso dagli usi che le Parti hanno convenuto essere usi di primaria importanza, vieterà l'esportazione di quantità usate, riciclate e recuperate di quella sostanza, per scopi diversi dalla distruzione.

2. Il paragrafo 1 del presente articolo si applica senza pregiudicare il contenuto dell'articolo 11 della Convenzione e la procedura di non ottemperanza messa a punto ai sensi dell'articolo 8 del Protocollo.

**Art. 4B<sup>85</sup>** Autorizzazioni

1. Ogni Parte, entro il 1° gennaio 2000 o entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente articolo per essa a seconda della data posteriore, creerà ed attuerà un sistema per autorizzare le importazioni e le esportazioni di sostanze controllate nuove, usate, riciclate e recuperate di cui agli Allegati A a E.

2. Fermo restando il paragrafo 1 del presente articolo, ogni Parte che agisce ai sensi del paragrafo 1 dell'articolo 5 e che decide di non essere in grado di creare ed attuare un sistema per autorizzare le importazioni e le esportazioni di sostanze controllate di cui agli Allegati C ed E, può rinviare l'adozione di tali misure fino al 1° gennaio 2005, rispettivamente fino al 1° gennaio 2002.

3. Ogni Parte, entro tre mesi dalla data in cui ha adottato il suo sistema di autorizzazione, riferisce al Segretariato circa la creazione ed il funzionamento di tale sistema.

4. Il Segretariato preparerà e distribuirà periodicamente a tutte le Parti un elenco delle Parti che hanno ad esso inviato la relazione sui loro sistemi di autorizzazione ed inoltrerà tali informazioni al Comitato Esecutivo, che li esaminerà ed elaborerà le adeguate raccomandazioni alle Parti.

**Art. 5<sup>86</sup>** Situazione speciale dei Paesi in via di sviluppo

1. Ogni Parte contraente che è un Paese in via di sviluppo e il cui livello calcolato annuale di consumo delle sostanze controllate dell'Allegato A è inferiore a 0,3 kg pro capite alla data dell'entrata in vigore del Protocollo per detta Parte contraente, o in qualsiasi momento in seguito fino al 1° gennaio 1999 è autorizzata, al fine di soddisfare le proprie necessità fondamentali interne, a ritardare per dieci anni la propria osservanza delle misure di controllo indicate negli articoli che vanno da 2A a 2E, purché le eventuali altre modifiche agli aggiustamenti o emendamenti adottati nella seconda riunione delle Parti, tenuta a Londra il 29 giugno 1990, si applichino alle Parti che operano ai sensi del presente paragrafo dopo che abbia avuto luogo l'esame

<sup>84</sup> Introdotto dall'art. 1 lett. E dell'em. del 17 set. 1997, approvato dall'AF il 6 giu. 2002, in vigore per la Svizzera dal 26 nov. 2002 (RU **2003** 3288 3287; FF **2002** 906).

<sup>85</sup> Introdotto dall'art. 1 lett. F dell'em. del 17 set. 1997, approvato dall'AF il 6 giu. 2002, in vigore per la Svizzera dal 26 nov. 2002 (RU **2003** 3288 3287; FF **2002** 906).

<sup>86</sup> Nuovo testo giusta l'art. 1 lett. P dell'em. del 29 giu. 1990, approvato dall'AF il 3 giu. 1992, in vigore per la Svizzera dal 15 dic. 1992 (RU **1993** 1078, **1992** 2227; FF **1991** IV 205).

disposto dal paragrafo 8 del presente articolo e purché le suddette modifiche si basino sulle conclusioni di tale esame.<sup>87</sup>

1<sup>bis</sup>. Le Parti, sulla base dell'esame di cui al paragrafo 8 del presente articolo nonché delle valutazioni effettuate in conformità dell'articolo 6 e sulla base di altre eventuali informazioni pertinenti, decidono entro il 1° gennaio 1996, secondo la procedura di cui al paragrafo 9 dell'articolo 2:

- a) in relazione ai paragrafi da 1 a 6 dell'articolo 2F: quale anno di base, quali livelli iniziali, quali programmi di controllo e quale data di esclusione definitiva per il consumo delle sostanze controllate del gruppo I dell'Allegato C si applichino alle Parti che operano ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo;
- b) in relazione all'articolo 2G: quale data di esclusione definitiva per la produzione ed il consumo delle sostanze controllate del gruppo II dell'Allegato C si applichi alle Parti che operano ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo;
- c) in relazione all'articolo 2H: quale anno di base, quali livelli iniziali e quali programmi di controllo per il consumo e la produzione della sostanza controllata dell'Allegato E si applichino alle Parti che operano ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo.<sup>88</sup>

2. Tuttavia, ogni Parte contraente di cui trattasi al paragrafo 1 del presente articolo non deve superare un livello annuale calcolato di consumo delle sostanze controllate dell'Allegato A di 0,3 kg pro capite, né un livello annuale calcolato di consumo delle sostanze controllate dell'Allegato B di 0,2 kg pro capite.

3. Nell'applicazione delle misure di controllo indicate negli articoli che vanno da 2A a 2E, ogni parte contraente cui ci si riferisce al paragrafo 1 di questo articolo, è autorizzata ad utilizzare:

- a)<sup>89</sup> Per le sostanze controllate dell'Allegato A, sia la media del proprio livello annuale calcolato di consumo per il periodo che va dal 1995 al 1997 incluso, sia un livello calcolato di consumo di 0,3 kg pro capite, prendendo in considerazione solo il più basso dei due valori, come base per stabilire la propria osservanza delle misure di controllo relativamente al consumo;
- b)<sup>90</sup> Per le sostanze controllate dell'Allegato B, o la media del proprio livello annuale calcolato di consumo per il periodo che va dal 1998 al 2000 incluso, o un livello calcolato di consumo di 0,2 kg pro capite, prendendo in considerazione solo il più basso dei due valori, come base per stabilire la propria osservanza delle misure di controllo relativamente al consumo;

<sup>87</sup> Aggiornato giusta l'art. 1 lett. R dell'em. del 25 nov. 1992, approvato dall'AF l'11 giu. 1996, in vigore per la Svizzera dal 15 dic. 1996 (RU **2002** 2793 2792; FF **1996** I 469).

<sup>88</sup> Introdotto dall'art. 1 lett. S dell'em. del 25 nov. 1992, approvato dall'AF l'11 giu. 1996, in vigore per la Svizzera dal 15 dic. 1996 (RU **2002** 2793 2792; FF **1996** I 469).

<sup>89</sup> Aggiornata dagli aggiustamenti del 17 set. 1997, in vigore per la Svizzera dal 5 giu. 1998 (RU **2013** 1279).

<sup>90</sup> Aggiornata dagli aggiustamenti del 17 set. 1997, in vigore per la Svizzera dal 5 giu. 1998 (RU **2013** 1279).

- c)<sup>91</sup> Per le sostanze controllate dell'Allegato A, o la media del proprio livello annuale calcolato di produzione per il periodo 1995–1997 incluso, o un livello calcolato di produzione pari a 0,3 kg pro capite, prendendo in considerazione solo il più basso dei due valori, come base per stabilire la propria osservanza delle misure di controllo relativamente alla produzione;
- d)<sup>92</sup> Per le sostanze controllate dell'Allegato B, o la media del proprio livello annuale calcolato di produzione per il periodo 1998–2000 incluso, o un livello calcolato di produzione pari a 0,2 kg pro capite, prendendo in considerazione solo il più basso dei due valori, come base per stabilire la propria osservanza delle misure di controllo relativamente alla produzione.
4. Nel caso in cui una Parte contraente indicata al paragrafo 1 di questo articolo si trovi nell'incapacità di ottenere delle quantità sufficienti di sostanze controllate, in qualsiasi momento prima di essere sottoposta agli obblighi contemplati dalle misure di controllo di cui agli articoli che vanno da 2A a 2I, essa può notificare tale situazione al Segretariato. Il Segretariato invia immediatamente copia di tale notifica alle altre Parti contraenti, le quali esaminano la questione alla loro riunione successiva e decidono delle misure appropriate da prendere.<sup>93</sup>
5. Lo sviluppo della capacità delle Parti contraenti indicate al paragrafo 1 di questo articolo di ottemperare agli obblighi contemplati nelle misure di controllo di cui agli articoli che vanno da 2A a 2E e articolo 2I e in eventuali misure di controllo di cui agli articoli da 2F a 2H decise conformemente al paragrafo 1<sup>bis</sup> del presente articolo, nonché alla loro applicazione, dipenderà dalla effettiva realizzazione della cooperazione finanziaria di cui all'articolo 10 e dal trasferimento di tecnologia di cui all'articolo 10A.<sup>94</sup>
6. Ogni Parte contraente indicata al paragrafo 1 di questo articolo può, in qualsiasi momento, notificare al Segretariato per iscritto che, pur avendo preso ogni possibile misura, essa non è in grado di applicare uno o la totalità degli obblighi di cui agli articoli che vanno da 2A a 2E e articolo 2I, o uno o la totalità degli obblighi di cui agli articoli che vanno da 2F a 2H decisi conformemente al paragrafo 1<sup>bis</sup> del presente articolo, a causa dell'insufficiente attuazione degli articoli 10 e 10A. Il Segretariato invia immediatamente copia di tale notifica alle altre Parti contraenti, le quali esaminano la questione alla loro riunione successiva, tenuto adeguatamente conto del paragrafo 5 di questo articolo, e decidono delle misure appropriate da prendere.<sup>95</sup>

<sup>91</sup> Introdotta dagli aggiustamenti del 17 set. 1997, in vigore per la Svizzera dal 5 giu. 1998 (RU **2013** 1279).

<sup>92</sup> Introdotta dagli aggiustamenti del 17 set. 1997, in vigore per la Svizzera dal 5 giu. 1998 (RU **2013** 1279).

<sup>93</sup> Aggiornato giusta l'art. 1 lett. J dell'em. del 3 dic. 1999, approvato dall'AF il 6 giu. 2002, in vigore per la Svizzera dal 26 nov. 2002 (RU **2003** 3294 3287; FF **2002** 906).

<sup>94</sup> Aggiornato giusta l'art. 1 lett. U dell'em. del 25 nov. 1992, approvato dall'AF l'11 giu. 1996 (RU **2002** 2793 2792; FF **1996** I 469) e giusta l'art. 1 lett. K dell'em. del 3 dic. 1999, approvato dall'AF il 6 giu. 2002, in vigore per la Svizzera dal 26 nov. 2002 (RU **2003** 3294 3287; FF **2002** 906).

<sup>95</sup> Aggiornato giusta l'art. 1 lett. V dell'em. del 25 nov. 1992, approvato dall'AF l'11 giu. 1996 (RU **2002** 2793 2792; FF **1996** I 469) e giusta l'art. 1 lett. K dell'em. del 3 dic. 1999, approvato dall'AF il 6 giu. 2002, in vigore per la Svizzera dal 26 nov. 2002 (RU **2003** 3294 3287; FF **2002** 906).

7. Durante il periodo intercorrente fra la notifica e la riunione delle Parti contraenti ove devono essere decise le misure appropriate di cui al precedente paragrafo 6, o per un periodo più lungo se la riunione delle Parti contraenti così decide, le procedure previste in caso di inosservanza all'articolo 8 non possono venire applicate alla Parte contraente che ha effettuato la notifica.

8. Una riunione delle Parti contraenti esamina, non oltre il 1995, la situazione delle Parti contraenti indicate al paragrafo 1 di questo articolo, compresa l'effettiva realizzazione della cooperazione finanziaria e del trasferimento di tecnologia nei loro confronti, e adotta le modifiche che potrebbero rendersi necessarie al programma delle misure di controllo applicabili ad esse.

8<sup>bis</sup>. Sulla base delle conclusioni dell'esame di cui al paragrafo 8:

- a) per le sostanze controllate dell'Allegato A, una Parte di cui al paragrafo 1 del presente articolo, al fine di corrispondere ai propri fabbisogni interni essenziali, è autorizzata a ritardare per dieci anni l'osservanza delle misure di controllo adottate nella seconda riunione delle Parti tenuta a Londra il 29 giugno 1990; occorrerà di conseguenza leggere ogni riferimento nel Protocollo agli articoli 2A e 2B tenendo conto di quanto precede;
- b) per le sostanze controllate dell'Allegato B, una Parte di cui al paragrafo 1 del presente articolo, al fine di corrispondere ai propri fabbisogni interni essenziali, è autorizzata a ritardare per dieci anni l'osservanza delle misure di controllo adottate nella seconda riunione delle Parti tenuta a Londra il 29 giugno 1990; occorrerà di conseguenza leggere ogni riferimento nel Protocollo agli articoli 2C-2E tenendo conto di quanto precede;<sup>96</sup>

8<sup>ter</sup>. In conformità con il paragrafo 1<sup>bis</sup>:

- a)<sup>97</sup> ogni Parte di cui al paragrafo 1 del presente articolo fa sì che, durante il periodo di 12 mesi a partire dal 1° gennaio 2013, e per ogni periodo successivo di 12 mesi, il proprio livello calcolato di consumo delle sostanze controllate del gruppo I dell'Allegato C non superi, annualmente, la media dei propri livelli di consumo nel 2009 e 2010. Ogni Parte di cui al paragrafo 1 del presente articolo fa sì che, durante il periodo di 12 mesi a partire dal 1° gennaio 2013, e per ogni periodo successivo di 12 mesi, il proprio livello calcolato di produzione delle sostanze controllate del gruppo I dell'Allegato C non superi, annualmente, la media del proprio livello calcolato di produzione nel 2009 e 2010;
- b)<sup>98</sup> ogni Parte di cui al paragrafo 1 del presente articolo fa sì che, durante il periodo di 12 mesi a partire dal 1° gennaio 2015, e per ogni periodo successivo di 12 mesi, il proprio livello calcolato di consumo delle sostanze controllate del gruppo I dell'Allegato C non superi, annualmente, il 90 per cento della media dei propri livelli calcolati di consumo nel 2009 e 2010. Ciascuna

<sup>96</sup> Introdotta dagli aggiustamenti adottati il 7 dic. 1995, in vigore per la Svizzera dal 5 ago. 1996 (RU **2013** 1275).

<sup>97</sup> Nuovo testo giusta gli aggiustamenti adottati il 21 set. 2007, in vigore per la Svizzera dal 14 mag. 2008 (RU **2013** 1287).

<sup>98</sup> Nuovo testo giusta gli aggiustamenti adottati il 21 set. 2007, in vigore per la Svizzera dal 14 mag. 2008 (RU **2013** 1287).

Parte che produce una o più di queste sostanze fa sì che, durante gli stessi periodi, il proprio livello calcolato di produzione delle sostanze controllate del gruppo I dell'Allegato C non superi, annualmente, il 90 per cento della media dei propri livelli calcolati di produzione nel 2009 e 2010;

- c)<sup>99</sup> ogni Parte di cui al paragrafo 1 del presente articolo fa sì che, durante il periodo di 12 mesi a partire dal 1° gennaio 2020, e per ogni periodo successivo di 12 mesi, il proprio livello calcolato di consumo delle sostanze controllate del gruppo I dell'Allegato C non superi, annualmente, il 65 per cento della media dei propri livelli calcolati di consumo nel 2009 e 2010. Ciascuna Parte che produce una o più di queste sostanze fa sì che, durante gli stessi periodi, il proprio livello calcolato di produzione delle sostanze controllate del gruppo I dell'Allegato C non superi, annualmente, il 65 per cento della media dei propri livelli calcolati di produzione nel 2009 e 2010;
- d)<sup>100</sup> ogni Parte di cui al paragrafo 1 del presente articolo fa sì che, durante il periodo di 12 mesi a partire dal 1° gennaio 2025, e per ogni periodo successivo di 12 mesi, il proprio livello calcolato di consumo delle sostanze controllate del gruppo I dell'Allegato C non superi, annualmente, il 32,5 per cento della media dei propri livelli calcolati di consumo nel 2009 e 2010. Ciascuna Parte che produce una o più di queste sostanze fa sì che, durante gli stessi periodi, il proprio livello calcolato di produzione delle sostanze controllate del gruppo I dell'Allegato C non superi, annualmente, il 32,5 per cento della media dei propri livelli calcolati di produzione nel 2009 e 2010;
- e)<sup>101</sup> ogni Parte di cui al paragrafo 1 del presente articolo fa sì che, durante il periodo di 12 mesi a partire dal 1° gennaio 2030, e per ogni periodo successivo di 12 mesi, il proprio livello calcolato di consumo delle sostanze controllate del gruppo I dell'Allegato C sia uguale a zero. Ciascuna Parte che produce una o più di queste sostanze fa sì che, durante gli stessi periodi, il proprio livello calcolato di produzione delle sostanze controllate del gruppo I dell'Allegato C sia uguale a zero. Tuttavia:
- i) ogni Parte può superare tale limite di consumo durante uno dei periodi di 12 mesi purché la somma dei propri livelli calcolati di consumo durante il periodo di 10 anni compreso tra il 1° gennaio 2030 e il 1° gennaio 2040, divisa per dieci, non superi il 2,5 per cento della media dei propri livelli calcolati di consumo nel 2009 e 2010, e a condizione che tale consumo sia esclusivamente destinato alla manutenzione degli impianti di refrigerazione e di climatizzazione in funzione il 1° gennaio 2030,
  - ii) ogni Parte può superare tale limite di produzione durante uno dei periodi di 12 mesi purché la somma dei propri livelli calcolati di produzione durante il periodo di 10 anni compreso tra il 1° gennaio 2030 e il 1° gennaio 2040, divisa per dieci, non superi il 2,5 per cento della media dei

<sup>99</sup> Nuovo testo giusta gli aggiustamenti adottati il 21 set. 2007, in vigore per la Svizzera dal 14 mag. 2008 (RU **2013** 1287).

<sup>100</sup> Nuovo testo giusta gli aggiustamenti adottati il 21 set. 2007, in vigore per la Svizzera dal 14 mag. 2008 (RU **2013** 1287).

<sup>101</sup> Introdotta dagli aggiustamenti adottati il 21 set. 2007, in vigore per la Svizzera dal 14 mag. 2008 (RU **2013** 1287).



propri livelli calcolati di produzione nel 2009 e 2010, e a condizione che tale produzione sia esclusivamente destinata alla manutenzione degli impianti di refrigerazione e di climatizzazione in funzione il 1° gennaio 2030;

f)<sup>102</sup> ogni Parte di cui al paragrafo 1 del presente articolo si conforma alle disposizioni dell'articolo 2G;

g)<sup>103</sup> per la sostanza controllata dell'Allegato E:

i) a partire dal 1° gennaio 2002 ogni Parte di cui al paragrafo 1 del presente articolo si conforma alle misure di controllo di cui al paragrafo 1 dell'articolo 2H e, per determinare la sua conformità a tali misure di controllo, si basa sulla media del suo livello calcolato di consumo e di produzione annuali per il periodo 1995–1998 incluso,

ii)<sup>104</sup> ogni Parte di cui al paragrafo 1 del presente articolo fa sì che, durante il periodo di 12 mesi a partire dal 1° gennaio 2005, e per ogni periodo successivo di 12 mesi, i propri livelli calcolati di consumo e di produzione della sostanza controllata dell'Allegato E non superino, annualmente, l'80 per cento della media dei rispettivi livelli calcolati di consumo e di produzione per il periodo 1995–1998 incluso,

iii)<sup>105</sup> ogni Parte di cui al paragrafo 1 del presente articolo fa sì che, durante il periodo di 12 mesi a partire dal 1° gennaio 2015, e per ogni periodo successivo di 12 mesi, i propri livelli calcolati di consumo e di produzione della sostanza controllata dell'Allegato E siano pari a zero. Il presente paragrafo si applica salvo il caso in cui le Parti decidano di consentire un livello di produzione o di consumo per usi che esse convengono di considerare essenziali;

iv)<sup>106</sup> i livelli calcolati di consumo e di produzione previsti nel presente articolo non includono le quantità usate dalla Parte a fini sanitari e nelle operazioni di pre-imbarco.<sup>107</sup>

9. Le decisioni delle parti contraenti di cui ai paragrafi 4, 6 e 7 di questo articolo, vengono prese rispettando la stessa procedura decisionale di cui all'articolo 10.

<sup>102</sup> Originaria lett. c).

<sup>103</sup> Originaria lett. d).

<sup>104</sup> Introdotto dagli aggiustamenti del 17 set. 1997, in vigore per la Svizzera dal 5 giu. 1998 (RU **2013** 1279).

<sup>105</sup> Introdotto dagli aggiustamenti del 17 set. 1997, in vigore per la Svizzera dal 5 giu. 1998 (RU **2013** 1279).

<sup>106</sup> Originario ii).

<sup>107</sup> Introdotto dagli aggiustamenti adottati il 7 dic. 1995, in vigore per la Svizzera dal 5 ago. 1996 (RU **2013** 1275).

**Art. 6**<sup>108</sup> Valutazione ed esame delle misure di controllo

A decorrere dal 1990 ed in seguito almeno ogni quattro anni, le Parti procederanno ad una valutazione dell'efficacia delle misure di regolamentazione disposte negli articoli da 2A a 2I, in base alle informazioni scientifiche, ambientali, tecniche ed economiche in loro possesso. Almeno un anno prima di ogni valutazione, le Parti convocheranno appositi gruppi di lavoro di esperti qualificati nei predetti settori determinando la composizione ed il mandato di ciascuno di tali gruppi. Entro un anno a decorrere dalla loro convocazione, i gruppi comunicheranno le loro conclusioni alle Parti, per il tramite del Segretariato.

**Art. 7**<sup>109</sup> Comunicazione dei dati

1. Ogni Parte contraente comunica al Segretariato, entro tre mesi da quando è divenuta Parte contraente, dati statistici sulla propria produzione, sulle importazioni e esportazioni, per il 1986, di ognuna delle sostanze controllate dell'Allegato A, o la migliore stima possibile dei suddetti dati nel caso in cui i dati effettivi non siano disponibili.<sup>110</sup>

2. Ciascuna Parte contraente comunica al segretariato dati statistici sulla propria produzione, le proprie importazioni ed esportazioni di ciascuna delle sostanze controllate:

- dell'Allegato B e dei gruppi I e II dell'Allegato C, per l'anno 1989,
- dell'Allegato E, per l'anno 1991,

o la migliore stima possibile dei suddetti dati effettivi qualora non siano disponibili dati aggiornati, entro un termine di tre mesi dalla data alla quale le disposizioni enunciate nel Protocollo sono entrate in vigore per tale Parte contraente, per quanto riguarda le sostanze degli Allegati B, C ed E rispettivamente.

3. Ciascuna Parte contraente comunica al segretariato dati statistici sulla sua produzione annuale (come definito all'art. 1 par. 5) di ciascuna delle sostanze controllate elencate negli Allegati A, B, C ed E e, separatamente, per ciascuna sostanza:

- sulle quantità utilizzate come materie prime,
- sulle quantità distrutte con tecnologie approvate dalle Parti contraenti,
- sulle importazioni ed esportazioni verso, rispettivamente, Stati Parti contraenti e Stati che non lo sono,

<sup>108</sup> Aggiornato giusta l'art. 1 lett. W dell'em. del 25 nov. 1992, approvato dall'AF l'11 giu. 1996 (RU **2002** 2793 2792; FF **1996** I 469) e l'art. 1 lett. M dell'em. del 3 dic. 1999, approvato dall'AF il 6 giu. 2002, in vigore per la Svizzera dal 26 nov. 2002 (RU **2003** 3294 3287; FF **2002** 906).

<sup>109</sup> Nuovo testo giusta l'art. 1 lett. R dell'em. del 29 giu. 1990, approvato dall'AF il 3 giu. 1992, in vigore per la Svizzera dal 15 dic. 1992 (RU **1993** 1078, **1992** 2227; FF **1991** IV 205).

<sup>110</sup> Nuovo testo giusta l'art. 1 lett. X dell'em. del 25 nov. 1992, approvato dall'AF l'11 giu. 1996 (RU **2002** 2793 2792; FF **1996** I 469). Aggiornato giusta l'art. 1 lett. N dell'em. del 3 dic. 1999, approvato dall'AF il 6 giu. 2002, in vigore per la Svizzera dal 26 nov. 2002 (RU **2003** 3294 3287; FF **2002** 906).

per l'anno durante il quale le disposizioni sulle sostanze degli Allegati A, B, C ed E rispettivamente sono entrate in vigore per tale Parte contraente e per ciascuno degli anni seguenti. I dati vengono comunicati entro un termine massimo di nove mesi dalla fine dell'anno a cui si riferiscono. Ogni Parte fornisce al Segretariato le statistiche dei quantitativi annui delle sostanze controllate di cui all'Allegato E utilizzate a fini di quarantena e nelle operazioni di pre-imbarco.<sup>111</sup>

3<sup>bis</sup>. Ciascuna Parte comunica al segretariato dati statistici separati delle sue importazioni ed esportazioni annuali di ciascuna delle sostanze controllate elencate nel gruppo II dell'Allegato A e nel gruppo I dell'Allegato C che sono state riciclate.<sup>112</sup>

4. Quanto alle Parti contraenti a cui si applicano le disposizioni dell'articolo 2 paragrafo 8 a), esse ottemperano agli obblighi di cui ai paragrafi 1, 2, 3 e 3<sup>bis</sup> questo articolo sulla comunicazione di dati statistici relativi alle importazioni e alle esportazioni, se l'organizzazione regionale di integrazione economica di cui fanno parte fornisce i dati sulle importazioni ed esportazioni fra l'organizzazione e gli Stati che non ne sono membri.<sup>113</sup>

#### **Art. 8** Non-conformità

Nel corso della loro prima riunione, le Parti prendono in considerazione ed approvano le procedure e le modalità istituzionali al fine di determinare la non-conformità con le disposizioni del presente Protocollo, nonché le disposizioni da prendere nei confronti delle parti inadempienti.

#### **Art. 9** Ricerca, sviluppo, sensibilizzazione della popolazione e scambio di informazioni<sup>114</sup>

1. Le Parti dovranno cooperare, in conformità con le loro legislazioni nazionali, regolamenti e prassi, e tenendo in particolar conto i fabbisogni dei Paesi in via di sviluppo, per promuovere direttamente o attraverso organi internazionali competenti, la ricerca, lo sviluppo e lo scambio di informazioni concernenti:

- a)<sup>115</sup>Le migliori tecnologie atte a perfezionare il contenimento, il recupero, il riciclaggio, la distruzione delle sostanze controllate o a ridurre con altri mezzi le loro emissioni;

<sup>111</sup> Nuovo testo giusta l'art. 1 lett. X dell'em. del 25 nov. 1992, approvato dall'AF l'11 giu. 1996 (RU **2002** 2793 2792; FF **1996** I 469). Aggiornato giusta l'art. 1 lett. O dell'em. del 3 dic. 1999, approvato dall'AF il 6 giu. 2002, in vigore per la Svizzera dal 26 nov. 2002 (RU **2003** 3294 3287; FF **2004** 906).

<sup>112</sup> Introdotto dall'art. 1 lett. Y dell'em. del 25 nov. 1992, approvato dall'AF l'11 giu. 1996, in vigore per la Svizzera dal 15 dic. 1996 (RU **2002** 2793 2792; FF **1996** I 469).

<sup>113</sup> Aggiornato giusta l'art. 1 lett. Z dell'em. del 25 nov. 1992, approvato dall'AF l'11 giu. 1996, in vigore per la Svizzera dal 15 dic. 1996 (RU **2002** 2793 2792; FF **1996** I 469).

<sup>114</sup> Nuovo testo giusta l'art. 1 lett. S dell'em. del 29 giu. 1990, approvato dall'AF il 3 giu. 1992, in vigore per la Svizzera dal 15 dic. 1992 (RU **1993** 1078, **1992** 2227; FF **1991** IV 205).

<sup>115</sup> Nuovo testo giusta l'art. 1 lett. S dell'em. del 29 giu. 1990, approvato dall'AF il 3 giu. 1992 (RU **1993** 1078, **1992** 2227; FF **1991** IV 205). Aggiornato giusta l'art. 1 lett. AA dell'em. del 25 nov. 1992, approvato dall'AF l'11 giu. 1996, in vigore per la Svizzera dal 15 dic. 1996 (RU **2002** 2793 2792; FF **1996** I 469).

- b) le possibili alternative alle sostanze regolamentate, nonché a prodotti con tenenti tali sostanze e a prodotti fabbricati con esse;
  - c) costi e profitti delle strategie di regolamentazione pertinenti.
2. Le Parti dovranno cooperare a livello individuale, congiuntamente o attraverso organi nazionali competenti, nel promuovere la consapevolezza dell'opinione pubblica riguardo agli effetti sull'ambiente delle emissioni di sostanze regolamentate e di altre sostanze che impoveriscono l'ozonosfera.
3. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente Protocollo e ad ogni biennio successivo ciascuna Parte sottoporrà al Segretario un resoconto delle attività che ha svolto in attuazione del presente articolo.

#### **Art. 10**<sup>116</sup> Meccanismo di finanziamento

1. Le Parti contraenti istituiscono un meccanismo avente l'obiettivo di fornire una cooperazione finanziaria e tecnica, incluso il trasferimento di tecnologie, alle Parti contraenti cui si applicano le disposizioni dell'articolo 5 paragrafo 1 del presente Protocollo, per permetter loro di rispettare le misure di controllo di cui agli articoli da 2A a 2E e articolo 2I del Protocollo e qualsiasi misura di controllo di cui agli articoli da 2F a 2H che sia decisa in conformità del paragrafo 1<sup>bis</sup> dell'articolo 5. Tale meccanismo, che sarà finanziato in aggiunta agli altri contributi finanziari previsti per le Parti contraenti indicate al suddetto paragrafo, farà fronte a tutti gli aumenti di costi convenuti di dette Parti contraenti affinché esse possano ottemperare alle misure di controllo del Protocollo. Un elenco indicativo delle categorie di aumento di costi verrà stilato dalla riunione delle Parti contraenti.<sup>117</sup>

2. Il meccanismo istituito col paragrafo che precede, comprende un Fondo multilaterale. Esso può anche comprendere altri strumenti di cooperazione multilaterale, regionale e bilaterale.

3. Il Fondo multilaterale:

- a) fa fronte, gratuitamente o tramite prestiti secondo il caso, e in funzione di criteri che verranno stabiliti dalle Parti contraenti, agli aumenti di costi convenuti;
- b) finanzia la stanza di compensazione e a questo scopo:
  - i) assiste le Parti contraenti indicate all'articolo 5 paragrafo 1, per identificare le loro necessità in materia di cooperazione tramite studi specifici sui Paesi ed altre forme di cooperazione tecnica,
  - ii) facilita la cooperazione tecnica per rispondere alle necessità identificate,

<sup>116</sup> Nuovo testo giusta l'art. 1 lett. T dell'em. del 29 giu. 1990, approvato dall'AF il 3 giu. 1992, in vigore per la Svizzera dal 15 dic. 1992 (RU **1993** 1078, **1992** 2227; FF **1991** IV 205).

<sup>117</sup> Aggiornato giusta l'art. 1 lett. BB dell'em. del 25 nov. 1992, approvato dall'AF l'11 giu. 1996 (RU **2002** 2793 2792; FF **1996** I 469) e giusta l'art. 1 lett. P dell'em. del 3 dic. 1999, approvato dall'AF il 6 giu. 2002, in vigore per la Svizzera dal 26 nov. 2002 (RU **2003** 3294 3287; FF **2002** 906).

- iii) dissemina, come previsto all'articolo 9, le informazioni e il materiale attinente, organizza seminari, periodi di formazione e altre attività connesse, a beneficio delle Parti contraenti che sono Paesi in via di sviluppo, e
  - iv) facilita e controlla gli altri strumenti di cooperazione multilaterale, regionale e bilaterale accessibili alle Parti contraenti che sono Paesi in via di sviluppo;
- c) finanzia i servizi di segretariato del Fondo multilaterale e le relative spese di mantenimento.

4. Il Fondo multilaterale opera sotto l'autorità delle Parti contraenti che ne determinano la politica globale.

5. Le Parti contraenti istituiscono un Comitato esecutivo che sviluppi e sorvegli l'applicazione delle singole politiche operative, delle direttive e disposizioni amministrative, compresa l'erogazione di fondi, per poter realizzare gli obiettivi del Fondo multilaterale. Il Comitato esecutivo adempie i propri compiti e le proprie responsabilità, specificati nel suo statuto adottato dalle Parti contraenti, con la cooperazione e l'assistenza della Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo (Banca mondiale), del Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente, del Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo o di altri appropriati organismi alla luce delle loro rispettive aree di competenza. I membri del Comitato esecutivo che sono scelti sulla base di una rappresentanza equilibrata delle Parti contraenti cui si applicano le disposizioni dell'articolo 5 paragrafo 1 e delle altre Parti contraenti, sono nominati dalle Parti contraenti.

6. Il Fondo multilaterale viene finanziato da contributi in divise convertibili delle Parti contraenti che non rilevano dell'articolo 5 paragrafo 1 o, in certi casi, in natura e/o in moneta nazionale, sulla base della tabella dei contributi delle Nazioni Unite. Vengono anche sollecitati contributi da parte di altre Parti contraenti. La cooperazione bilaterale e, in casi specifici identificati dalle Parti contraenti, la cooperazione regionale possono, fino ad una certa percentuale e compatibilmente coi criteri che verranno specificati da una decisione delle Parti contraenti, essere considerate come contributi al Fondo multilaterale, purché tale cooperazione come minimo:

- a) osservi scrupolosamente le disposizioni del presente Protocollo;
- b) apporti risorse aggiuntive; e
- c) faccia fronte ad aumenti di costi convenuti.

7. Le Parti contraenti fissano le previsioni di bilancio del fondo multilaterale per ogni esercizio finanziario, nonché la quota contributiva delle singole Parti contraenti.

8. Le risorse del Fondo multilaterale vengono erogate con l'accordo della Parte contraente che ne beneficia.

9. Le decisioni delle Parti contraenti, di cui al presente articolo, vengono prese consensualmente ogni qualvolta ciò sia possibile. Nel caso in cui siano falliti tutti gli sforzi dispiegati per raggiungere tale consenso, e non si è ottenuto alcun accordo, le decisioni vengono adottate con la maggioranza dei due terzi dei voti delle Parti contraenti presenti e votanti, purché tale maggioranza rappresenti la maggioranza

delle Parti contraenti cui si applicano le disposizioni dell'articolo 5 paragrafo 1, presenti e votanti, e la maggioranza delle altre Parti contraenti presenti e votanti.

10. Il meccanismo finanziario esposto in questo articolo non pregiudica le disposizioni che potrebbero venir elaborate in futuro per altri problemi ambientali.

#### **Art. 10A**<sup>118</sup> Trasferimento di tecnologia

Ogni Parte contraente prende tutte le misure possibili, compatibili con i programmi sovvenzionati dal meccanismo finanziario, affinché:

- a) i migliori prodotti di sostituzione disponibili, non nocivi per l'ambiente, e le relative tecnologie, siano inviati con sollecitudine alle Parti contraenti indicate all'articolo 5 paragrafo 1; e
- b) i trasferimenti di cui al comma a) siano effettuati a condizioni eque e quanto più possibile vantaggiose.

#### **Art. 11** Riunioni delle Parti contraenti<sup>119</sup>

1. Le Parti dovranno tenere riunioni ad intervalli regolari. Il Segretariato convocherà la prima riunione delle Parti un anno al più tardi dopo la data dell'entrata in vigore del presente Protocollo, in concomitanza con una riunione della Conferenza delle Parti alla Convenzione, qualora una riunione della Conferenza sia prevista per quel periodo.

2. In seguito, saranno tenute ulteriori riunioni ordinarie delle parti, a meno che le parti non decidano diversamente, in concomitanza con le riunioni della Conferenza delle Parti alla Convenzione. Riunioni straordinarie delle Parti potranno aver luogo in qualsiasi altro momento se una riunione delle Parti lo ritiene necessario o su richiesta scritta di una qualsiasi delle Parti, a condizione che questa domanda sia appoggiata da almeno un terzo delle Parti nei sei mesi seguenti la data di comunicazione di detta richiesta alle Parti ad opera del Segretariato.

3. Durante la loro prima riunione, le Parti dovranno:

- a) adottare per consenso, il regolamento di procedura per le loro riunioni;
- b) adottare per consenso il regolamento finanziario di cui al paragrafo 2 dell'articolo 13;
- c) istituire i gruppi di esperti di cui all'articolo 6 e specificare il loro mandato;
- d) esaminare ed adottare le procedure ed i meccanismi istituzionali di cui all'articolo 8;
- e) iniziare la preparazione dei piani di lavoro in conformità con il paragrafo 3 dell'articolo 10.

<sup>118</sup> Introdotta dall'art. 1 lett. U dell'em. del 29 giu. 1990, approvato dall'AF il 3 giu. 1992, in vigore per la Svizzera dal 15 dic. 1992 (RU **1993** 1078, **1992** 2227; FF **1991** IV 205).

<sup>119</sup> Nuovo testo giusta l'art. 1 lett. V dell'em. del 29 giu. 1990, approvato dall'AF il 3 giu. 1992, in vigore per la Svizzera dal 15 dic. 1992 (RU **1993** 1078, **1992** 2227; FF **1991** IV 205).

4. Le riunioni delle Parti saranno incaricate di:
- a) controllare l'attuazione del presente Protocollo;
  - b) decidere su qualsiasi rettifica o riduzione di cui al paragrafo 9 dell'articolo 2;
  - c) decidere su qualsiasi aggiunta, inserimento o soppressione di sostanze negli annessi e sulle relative misure di regolamentazione in conformità con il paragrafo 10 dell'articolo 2;
  - d) stabilire, qualora necessario, direttive o procedure per la comunicazione dei dati, come disposto nell'articolo 7 e nel paragrafo 3 dell'articolo 9;
  - e) esaminare le richieste di assistenza tecnica presentate in conformità con il capoverso c) dell'articolo 12;
  - g)<sup>120</sup> valutare, in applicazione dell'articolo 6, le misure di controllo;
  - h) esaminare ed adottare, a seconda delle necessità, le proposte di emendamento del presente Protocollo o di qualsiasi Allegato, o di aggiunta di un nuovo Allegato;
  - i) esaminare ed adottare il bilancio preventivo per l'attuazione del presente Protocollo;
  - j) prendere in esame ed adottare ogni provvedimento supplementare che possa essere necessario al fine del conseguimento degli scopi del presente Protocollo.

5. L'organizzazione delle nazioni Unite, le sue istituzioni specializzate e l'Agenzia internazionale per l'Energia Atomica, nonché ogni Stato che non è Parte al presente Protocollo, possono farsi rappresentare da osservatori alle riunioni delle Parti. Ogni organo o organismo nazionale o internazionale governativo o non governativo qualificato nei settori connessi alla protezione dell'ozonosfera che ha informato il Segretariato del proprio desiderio di farsi rappresentare ad una riunione delle Parti in qualità di osservatore, può essere ammesso a prendervi parte, a meno che un terzo almeno delle parti presenti non vi si opponga. L'ammissione e la partecipazione degli osservatori sono soggette al rispetto del regolamento di procedura adottato dalle Parti.

#### **Art. 12**            Segretariato

Ai fini del presente Protocollo, il Segretariato dovrà:

- a) organizzare le riunioni delle parti, come disposto dall'articolo 11 ed assicurarne il servizio;
- b) ricevere i dati comunicati in base all'articolo 7 e comunicarli ad ogni Parte che ne faccia richiesta;
- c) redigere e trasmettere regolarmente alle Parti i rapporti basati sulle informazioni ricevute in conformità con gli articoli 7 e 9;

<sup>120</sup> Nuovo testo giusta l'art. 1 lett. V dell'em. del 29 giu. 1990, approvato dall'AF il 3 giu. 1992 (RU 1993 1078, 1992 2227; FF 1991 IV 205). Aggiornato giusta l'art. 1 lett. CC dell'em. del 25 nov. 1992, approvato dall'AF l'11 giu. 1996, in vigore per la Svizzera dal 15 dic. 1996 (RU 2002 2793 2792; FF 1996 I 469).

- d) notificare alle parti ogni richiesta di assistenza tecnica ricevuta in conformità con l'articolo 10, al fine di agevolare l'erogazione di tale assistenza;
- e) incoraggiare gli Stati ed Organismi non-Parti a partecipare alle riunioni delle parti come osservatori e ad agire in conformità con le disposizioni del presente Protocollo;
- f) comunicare, se del caso, le informazioni e le richieste di cui ai capoversi c) e d) agli osservatori dei Paesi che non sono Parti;
- g) adempiere a tutte le altre funzioni che le Parti potrebbero assegnargli ai fini del conseguimento degli scopi del presente Protocollo.

**Art. 13** Disposizioni finanziarie

1. I fondi necessari per l'attuazione del presente Protocollo, compresi quelli per il funzionamento del Segretariato di cui al presente Protocollo, saranno imputati unicamente a fronte di contributi provenienti dalle Parti.

2. Le Parti adotteranno per consenso, nella loro prima riunione, un regolamento finanziario per la messa in opera del presente Protocollo.

**Art. 14** Rapporto tra il presente Protocollo e la Convenzione

Le disposizioni della Convenzione relative ai suoi protocolli si applicheranno al presente Protocollo, a meno di diverse disposizioni del presente Protocollo.

**Art. 15** Firma

Il presente Protocollo è aperto alla firma degli Stati e delle Organizzazioni regionali di integrazione economica a Montreal il 16 settembre 1987, ad Ottawa dal 17 settembre 1987 al 16 gennaio 1988, e presso la sede dell'Organizzazione delle Nazioni Unite a New York dal 17 gennaio 1988 al 15 settembre 1988.

**Art. 16** Entrata in vigore

1. Il presente Protocollo entrerà in vigore il 1° gennaio 1989, a condizione che almeno undici strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione al Protocollo, siano stati depositati a tale data da Stati o da organizzazioni regionali di integrazione economica il cui consumo di sostanze regolamentate rappresenti almeno i due terzi del consumo mondiale stimato di sostanze regolamentate nel 1986, ed a condizione che siano state osservate le disposizioni del paragrafo 1 dell'articolo 17 della Convenzione. Se queste condizioni non sono state soddisfatte per quella data, il Protocollo entrerà in vigore il novantesimo giorno successivo alla data alla quale queste condizioni sono state soddisfatte.

2. Nessuno degli strumenti di cui sopra, depositato da una Organizzazione regionale di integrazione economica ai fini del paragrafo 1 sarà considerato come uno strumento che viene ad aggiungersi agli strumenti già depositati dagli Stati membri di tale Organizzazione.



3. Dopo l'entrata in vigore del presente Protocollo, ogni Stato od Organizzazione regionale di integrazione economica diviene Parte al presente Protocollo il novantesimo giorno successivo alla data di deposito del proprio strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione.

**Art. 17**<sup>121</sup> Parti contraenti che aderiscono dopo l'entrata in vigore

Fatte salve le disposizioni dell'articolo 5, ogni Stato od Organizzazione regionale d'integrazione economica che diviene Parte al presente Protocollo dopo la data della sua entrata in vigore, deve farsi carico immediatamente della totalità dei suoi obblighi ai termini degli articoli 2, 2A a 2I e 4, che incombono a quella data agli Stati ed alle organizzazioni regionali di integrazione economica divenute Parti alla data di entrata in vigore del Protocollo.

**Art. 18** Riserve

Nessuna riserva può essere fatta al presente Protocollo.

**Art. 19**<sup>122</sup> Denuncia

Ogni Parte contraente può denunciare il presente Protocollo per mezzo di notifica scritta al Depositario, in qualsiasi momento dopo quattro anni da quando ha accettato gli obblighi di cui all'articolo 2A paragrafo 1. Qualsiasi denuncia di questo genere prende effetto allo scadere di un anno dalla data in cui essa è stata ricevuta dal Depositario, o a una eventuale data successiva che può essere specificata nella notifica della denuncia.

**Art. 20** Testi autentici

L'originale del presente Protocollo, i cui testi in lingua araba, cinese, inglese, francese, russa e spagnola sono ugualmente autentici sarà depositato presso il Segretario Generale delle Nazioni Unite.

*In fede di che* i sottoscritti, debitamente autorizzati a questo fine, hanno firmato il presente Protocollo.

Fatto a Montreal, il sedici settembre millenovecentottantasette.

*(Seguono le firme)*

<sup>121</sup> Aggiornato giusta l'art. 1 lett. Q dell'em. del 3 dic. 1999, approvato dall'AF il 6 giu. 2002, in vigore per la Svizzera dal 26 nov. 2002 (RU **2003** 3294 3287; FF **2002** 906).

<sup>122</sup> Nuovo testo giusta l'art. 1 lett. X dell'em. del 29 giu. 1990, approvato dall'AF il 3 giu. 1992, in vigore per la Svizzera dal 15 dic. 1992 (RU **1993** 1078, **1992** 2227; FF **1991** IV 205).

*Allegato A<sup>123</sup>***Sostanze regolamentate**

Categoria	Sostanze regolamentate	Potenziale di impoverimento dello strato d'ozono*
Categoria I	CFCl <sub>3</sub> (CFC-11)	1,0
	CF <sub>2</sub> Cl <sub>2</sub> (CFC-12)	1,0
	C <sub>2</sub> F <sub>3</sub> Cl <sub>3</sub> (CFC-113)	0,8
	C <sub>2</sub> F <sub>4</sub> Cl <sub>2</sub> (CFC-114)	1,0
	C <sub>2</sub> F <sub>5</sub> Cl (CFC-115)	0,6
Categoria II	CF <sub>2</sub> BrCl (halon 1211)	3,0
	CF <sub>3</sub> Br (halon 1301)	10,0
	C <sub>2</sub> F <sub>4</sub> Br <sub>2</sub> (halon 2402)	6,0

\* I suddetti potenziali di impoverimento dello strato d'ozono sono stati valutati in base alle informazioni esistenti e saranno periodicamente riesaminati e sottoposti a revisione.

<sup>123</sup> Aggiornato giusta il complemento del 5 mag. 1989 (RU **1989** 2131).

Allegato B<sup>124</sup>**Sostanze controllate**

Gruppo	Sostanza	Potenziale di riduzione dell'ozono
<i>Gruppo I</i>		
	CF <sub>3</sub> Cl	(CFC-13) 1,0
	C <sub>2</sub> FCl <sub>5</sub>	(CFC-111) 1,0
	C <sub>2</sub> F <sub>2</sub> Cl <sub>4</sub>	(CFC-112) 1,0
	C <sub>3</sub> FCl <sub>7</sub>	(CFC-211) 1,0
	C <sub>3</sub> F <sub>2</sub> Cl <sub>6</sub>	(CFC-212) 1,0
	C <sub>3</sub> F <sub>3</sub> Cl <sub>5</sub>	(CFC-213) 1,0
	C <sub>3</sub> F <sub>4</sub> Cl <sub>4</sub>	(CFC-214) 1,0
	C <sub>3</sub> F <sub>5</sub> Cl <sub>3</sub>	(CFC-215) 1,0
	C <sub>3</sub> F <sub>6</sub> Cl <sub>2</sub>	(CFC-216) 1,0
	C <sub>3</sub> F <sub>7</sub> Cl	(CFC-217) 1,0
<i>Gruppo II</i>		
	CCl <sub>4</sub>	Tetracloruro di carbonio 1,1
<i>Gruppo III</i>		
	C <sub>2</sub> H <sub>3</sub> Cl <sub>3</sub> *	Tricloroetano 1, 1, 1 (cloroformio metile) 0,1
* La formula non si riferisce al tricloroetano 1, 1, 2.		

<sup>124</sup> Introdotta dall'art. 1 lett. Y dell'em. del 29 giu. 1990, approvato dall'AF il 3 giu. 1992, in vigore per la Svizzera dal 15 dic. 1992 (RU **1993** 1078, **1992** 2227; FF **1991** IV 205).

Allegato C<sup>125</sup>**Sostanze controllate**

Gruppo	Sostanza	Numero di isomeri	Potenziale di riduzione dell'ozono*
<b>Gruppo I</b>			
	CHFCI <sub>2</sub> (HCFC-21)**	1	0,04
	CHF <sub>2</sub> CI (HCFC-22)**	1	0,055
	CH <sub>2</sub> FCI (HCFC-31)	1	0,02
	C <sub>2</sub> HFCl <sub>4</sub> (HCFC-121)	2	0,01 -0,04
	C <sub>2</sub> HF <sub>2</sub> Cl <sub>3</sub> (HCFC-122)	3	0,02 -0,08
	C <sub>2</sub> HF <sub>3</sub> Cl <sub>2</sub> (HCFC-123)	3	0,02 -0,06
	CHCl <sub>2</sub> CF <sub>3</sub> (HCFC-123)**	—	0,02
	C <sub>2</sub> HF <sub>4</sub> CI (HCFC-124)	2	0,02 -0,04
	CHFClCF <sub>3</sub> (HCFC-124)**	—	0,022
	C <sub>2</sub> H <sub>2</sub> FCI <sub>3</sub> (HCFC-131)	3	0,007-0,05
	C <sub>2</sub> H <sub>2</sub> F <sub>2</sub> Cl <sub>2</sub> (HCFC-132)	4	0,008-0,05
	C <sub>2</sub> H <sub>2</sub> F <sub>3</sub> CI (HCFC-133)	3	0,02 -0,06
	C <sub>2</sub> H <sub>3</sub> FCI <sub>2</sub> (HCFC-141)	3	0,005-0,07
	CH <sub>3</sub> CFCl <sub>2</sub> (HCFC-141b)**	—	0,11
	C <sub>2</sub> H <sub>3</sub> F <sub>2</sub> CI (HCFC-142)	3	0,008-0,07
	CH <sub>3</sub> CF <sub>2</sub> CI (HCFC-142b)**	—	0,065
	C <sub>2</sub> H <sub>4</sub> FCI (HCFC-151)	2	0.003-0.005
	C <sub>3</sub> HFCl <sub>6</sub> (HCFC-221)	5	0.015-0.07
	C <sub>3</sub> HF <sub>2</sub> Cl <sub>5</sub> (HCFC-222)	9	0.01 -0.09
	C <sub>3</sub> HF <sub>3</sub> Cl <sub>4</sub> (HCFC-223)	12	0.01 -0.08
	C <sub>3</sub> HF <sub>4</sub> Cl <sub>3</sub> (HCFC-224)	12	0.01 -0.09
	C <sub>3</sub> HF <sub>5</sub> Cl <sub>2</sub> (HCFC-225)	9	0.02 -0.07
	CF <sub>3</sub> CF <sub>2</sub> CHCl <sub>2</sub> (HCFC-225ca)**	—	0.025

\* Quando viene indicata una forcella per il PRO (potenziale di riduzione dell'ozono), deve essere usato, ai fini del presente prot., il valore più alto della forcella. I PRO elencati come valore singolo sono stati determinati in base a calcoli fondati su misurazioni di laboratorio. Quelli elencati come forcella sono basati su rame e sono meno sicuri. La forcella si riferisce ad un gruppo isomerico. Il valore superiore è la stima del PRO dell'isomero con il PRO più alto e il valore più basso o la stima del PRO dell'isomero con il PRO più basso.

\*\* Indica le sostanze più interessanti dal punto di vista commerciale e i relativi valori di PRO che debbono essere utilizzati ai fini del presente Protocollo.

<sup>125</sup> Introdotta dall'art. 1 lett. Y dell'em. del 29 giu. 1990, approvato dall'AF il 3 giu. 1992 (RU 1993 1078, 1992 2227; FF 1991 IV 205). Nuovo testo giusta l'art. 1 lett. EE dell'em. del 25 nov. 1992, approvato dall'AF l'11 giu. 1996 (RU 2002 2793 2792; FF 1996 I 469). Aggiornato giusta l'art. 1 lett. R dell'em. del 3 dic. 1999, approvato dall'AF il 6 giu. 2002, in vigore per la Svizzera dal 26 nov. 2002 (RU 2003 3294 3287; FF 2002 906).

Gruppo	Sostanza	Numero di isomeri	Potenziale di riduzione dell'ozono*
	CF <sub>2</sub> CICF <sub>2</sub> CHCIF	(HCFC-225cb)**	–
	C <sub>3</sub> HF <sub>6</sub> CI	(HCFC-226)	5
	C <sub>3</sub> H <sub>2</sub> FCI <sub>5</sub>	(HCFC-231)	9
	C <sub>3</sub> H <sub>2</sub> F <sub>2</sub> CI <sub>4</sub>	(HCFC-232)	16
	C <sub>3</sub> H <sub>2</sub> F <sub>3</sub> CI <sub>3</sub>	(HCFC-233)	18
	C <sub>3</sub> H <sub>2</sub> F <sub>4</sub> CI <sub>2</sub>	(HCFC-234)	16
	C <sub>3</sub> H <sub>2</sub> F <sub>5</sub> CI	(HCFC-235)	9
	C <sub>3</sub> H <sub>3</sub> FCI <sub>4</sub>	(HCFC-241)	12
	C <sub>3</sub> H <sub>3</sub> F <sub>2</sub> CI <sub>3</sub>	(HCFC-242)	18
	C <sub>3</sub> H <sub>3</sub> F <sub>3</sub> CI <sub>2</sub>	(HCFC-243)	18
	C <sub>3</sub> H <sub>3</sub> F <sub>4</sub> CI	(HCFC-244)	12
	C <sub>3</sub> H <sub>4</sub> FCI <sub>3</sub>	(HCFC-251)	12
	C <sub>3</sub> H <sub>4</sub> F <sub>2</sub> CI <sub>2</sub>	(HCFC-252)	16
	C <sub>3</sub> H <sub>4</sub> F <sub>3</sub> CI	(HCFC-253)	12
	C <sub>3</sub> H <sub>5</sub> FCI <sub>2</sub>	(HCFC-261)	9
	C <sub>3</sub> H <sub>5</sub> F <sub>2</sub> CI	(HCFC-262)	9
	C <sub>3</sub> H <sub>6</sub> FCI	(HCFC-271)	5
<b>Gruppo II</b>			
	CHFBr <sub>2</sub>		1
	CHF <sub>2</sub> Br	(HBFC-22BI)	1
	CH <sub>2</sub> FBr		1
	C <sub>2</sub> HFBr <sub>4</sub>		2
	C <sub>2</sub> HF <sub>2</sub> Br <sub>3</sub>		3
	C <sub>2</sub> HF <sub>3</sub> Br <sub>2</sub>		3
	C <sub>2</sub> HF <sub>4</sub> Br		2
	C <sub>2</sub> H <sub>2</sub> FBr <sub>3</sub>		3
	C <sub>2</sub> H <sub>2</sub> F <sub>2</sub> Br <sub>2</sub>		4
	C <sub>2</sub> H <sub>2</sub> F <sub>3</sub> Br		3
	C <sub>2</sub> H <sub>3</sub> FBr <sub>2</sub>		3
	C <sub>2</sub> H <sub>3</sub> F <sub>2</sub> Br		3
	C <sub>2</sub> H <sub>4</sub> FBr		2
	C <sub>3</sub> HFBBr <sub>6</sub>		5
	C <sub>3</sub> HF <sub>2</sub> Br <sub>5</sub>		9
	C <sub>3</sub> HF <sub>3</sub> Br <sub>4</sub>		12
	C <sub>3</sub> HF <sub>4</sub> Br <sub>3</sub>		12
	C <sub>3</sub> HF <sub>5</sub> Br <sub>2</sub>		9
	C <sub>3</sub> HF <sub>6</sub> Br		5

\* Quando viene indicata una forcella per il PRO (potenziale di riduzione dell'ozono), deve essere usato, ai fini del presente prot., il valore più alto della forcella. I PRO elencati come valore singolo sono stati determinati in base a calcoli fondati su misurazioni di laboratorio. Quelli elencati come forcella sono basati su rame e sono meno sicuri. La forcella si riferisce ad un gruppo isomerico. Il valore superiore è la stima del PRO dell'isomero con il PRO più alto e il valore più basso o la stima del PRO dell'isomero con il PRO più basso.

Gruppo	Sostanza	Numero di isomeri	Potenziale di riduzione dell'ozono*
	$C_3H_2FBr_5$	9	0.1 – 1.9
	$C_3H_2F_2Br_4$	16	0.2 – 2.1
	$C_3H_2F_3Br_3$	18	0.2 – 5.6
	$C_3H_2F_4Br_2$	16	0.3 – 7.5
	$C_3H_2F_5Br$	8	0.9 – 14
	$C_3H_3FBr_4$	12	0.08– 1.9
	$C_3H_3F_2Br_3$	18	0.1 – 3.1
	$C_3H_3F_3Br_2$	18	0.1 – 2.5
	$C_3H_3F_4Br$	12	0.3 – 4.4
	$C_3H_4FBr_3$	12	0.03– 0.3
	$C_3H_4F_2Br_2$	16	0.1 – 1.0
	$C_3H_4F_3Br$	12	0.07– 0.8
	$C_3H_5FBr_2$	9	0.04– 0.4
	$C_3H_5F_2Br$	9	0.07– 0.8
	$C_3H_6FBr$	5	0.02– 0.7

**Gruppo III**

$CH_2BrCl$	bromoclorometano	1	0,12
------------	------------------	---	------

\* Quando viene indicata una forcella per il PRO (potenziale di riduzione dell'ozono), deve essere usato, ai fini del presente prot., il valore più alto della forcella. I PRO elencati come valore singolo sono stati determinati in base a calcoli fondati su misurazioni di laboratorio. Quelli elencati come forcella sono basati su rame e sono meno sicuri. La forcella si riferisce ad un gruppo isomerico. Il valore superiore è la stima del PRO dell'isomero con il PRO più alto e il valore più basso o la stima del PRO dell'isomero con il PRO più basso.

*Allegato D*<sup>126</sup>**Elenco dei prodotti<sup>127</sup> che contengono sostanze regolamentate figuranti nell'Allegato A****Prodotti**

1. Apparecchi di climatizzazione per autoveicoli ed autocarri (incorporati o meno nel veicolo)
2. Frigoriferi e climatizzatori/pompe a calore ad uso domestico e commerciale:<sup>128</sup>
  - Frigoriferi
  - Congelatori
  - Disumidificatori
  - Raffreddatori ad acqua
  - Macchine per la fabbricazione del ghiaccio
  - Dispositivi di climatizzazione e pompe a calore
3. Aerosol diversi da quelli usati in medicina
4. Estintori portatili
5. Pannelli isolanti e rivestimenti di canalizzazioni
6. Prepolimeri.

<sup>126</sup> Introdotto dalla mod. del 21 giu. 1991, in vigore per la Svizzera dal 27 mag. 1993 (RU 1993 1736).

<sup>127</sup> Salvo se i prodotti sono trasportati come effetti personali o in situazioni analoghe non commerciali o se sono normalmente esentati da formalità doganali.

<sup>128</sup> Qualora contengano sostanze regolamentate di cui all'Allegato A in quanto refrigeranti e/o isolanti del prodotto.

*Allegato E<sup>129</sup>***Sostanze controllate**

Gruppo	Sostanza	Potenziale di riduzione dell'ozono
<b>Gruppo I</b>		
CH <sub>3</sub> Br	Bromuro di metile	0,6

<sup>129</sup> Introdotta dall'art. 1 lett. EE dell'em. del 25 nov. 1992, approvato dall'AF l'11 giu. 1996 (RU **2002** 2793 2792; FF **1996** I 469). Aggiornata dagli aggiustamenti adottati il 7 dic. 1995, in vigore per la Svizzera dal 1° gen. 1997 (RU **2013** 1275).



**Campo d'applicazione il 1° ottobre 2018<sup>130</sup>**

Stati partecipanti	Ratifica Adesione (A) Dichiarazione di successione (S)		Entrata in vigore	
Afghanistan	17 giugno	2004 A	15 settembre	2004
Albania	8 ottobre	1999 A	6 gennaio	2000
Algeria	20 ottobre	1992 A	18 gennaio	1993
Andorra	26 gennaio	2009 A	26 aprile	2009
Angola	17 maggio	2000 A	15 agosto	2000
Antigua e Barbuda	3 dicembre	1992 A	3 marzo	1993
Arabia Saudita	1° marzo	1993 A	30 maggio	1993
Argentina	18 settembre	1990	17 dicembre	1990
Armenia	1° ottobre	1999 A	30 dicembre	1999
Australia	19 maggio	1989	17 agosto	1989
Austria	3 maggio	1989	1° agosto	1989
Azerbaigian	12 giugno	1996 A	10 settembre	1996
Bahamas	4 maggio	1993 A	2 agosto	1993
Bahrein	27 aprile	1990 A	26 luglio	1990
Bangladesh	2 agosto	1990 A	31 ottobre	1990
Barbados	16 ottobre	1992 A	14 gennaio	1993
Belarus	31 ottobre	1988	1° gennaio	1989
Belgio	30 dicembre	1988	30 marzo	1989
Belize	9 gennaio	1998 A	9 aprile	1998
Benin	1° luglio	1993 A	29 settembre	1993
Bhutan	23 agosto	2004 A	21 novembre	2004
Bolivia	3 ottobre	1994 A	1° gennaio	1995
Bosnia e Erzegovina	1° settembre	1993 S	6 marzo	1992
Botswana	4 dicembre	1991 A	3 marzo	1992
Brasile	19 marzo	1990 A	17 giugno	1990
Brunei	27 maggio	1993 A	25 agosto	1993
Bulgaria	20 novembre	1990 A	18 febbraio	1991
Burkina Faso	20 luglio	1989	18 ottobre	1989
Burundi	6 gennaio	1997 A	6 aprile	1997
Cambogia	27 giugno	2001 A	25 settembre	2001
Camerun	30 agosto	1989 A	28 novembre	1989
Canada	30 giugno	1988	1° gennaio	1989
Capo Verde	31 luglio	2001 A	29 ottobre	2001
Ceca, Repubblica	30 settembre	1993 S	1° gennaio	1993
Ciad	7 giugno	1994 A	5 settembre	1994
Cile	26 marzo	1990	24 giugno	1990

<sup>130</sup> RU 1989 477, 1991 38, 1992 668, 1993 3016, 2002 2654, 2004 3791, 2007 4473, 2009 2555, 2012 1277 e 2018 3437.

Una versione aggiornata del campo d'applicazione è pubblicata sul sito Internet del DFAE ([www.dfae.admin.ch/trattati](http://www.dfae.admin.ch/trattati)).

Stati partecipanti	Ratifica		Entrata in vigore	
	Adesione (A)	Dichiarazione di successione (S)		
Cina	14 giugno	1991 A	12 settembre	1991
Hong Kong <sup>a*</sup>	6 giugno	1997	1° luglio	1997
Macao <sup>b*</sup>	19 ottobre	1999	20 dicembre	1999
Cipro	28 maggio	1992 A	26 agosto	1992
Colombia	6 dicembre	1993 A	6 marzo	1994
Comore	31 ottobre	1994 A	29 gennaio	1995
Congo (Brazzaville)	16 novembre	1994	14 febbraio	1995
Congo (Kinshasa)	30 novembre	1994 A	28 febbraio	1995
Corea (Nord)	24 gennaio	1995 A	24 aprile	1995
Corea (Sud)	27 febbraio	1992 A	27 maggio	1992
Costa Rica	30 luglio	1991 A	28 ottobre	1991
Côte d'Ivoire	5 aprile	1993 A	4 luglio	1993
Croazia	21 settembre	1992 S	8 ottobre	1991
Cuba	14 luglio	1992 A	12 ottobre	1992
Danimarca	16 dicembre	1988	1° gennaio	1989
Dominica	31 marzo	1993 A	29 giugno	1993
Dominicana, Repubblica	18 maggio	1993 A	16 agosto	1993
Ecuador	30 aprile	1990 A	29 luglio	1990
Egitto	2 agosto	1988	1° gennaio	1989
El Salvador	2 ottobre	1992 A	14 gennaio	1993
Emirati Arabi Uniti	22 dicembre	1989 A	22 marzo	1990
Eritrea	10 marzo	2005 A	8 giugno	2005
Estonia	17 ottobre	1996 A	15 gennaio	1997
Etiopia	11 ottobre	1994 A	9 gennaio	1995
Figi	23 ottobre	1989 A	21 gennaio	1990
Filippine	17 luglio	1991	15 ottobre	1991
Finlandia	23 dicembre	1988	1° gennaio	1989
Francia	28 dicembre	1988	1° gennaio	1989
Gabon	9 febbraio	1994 A	10 maggio	1994
Gambia	25 luglio	1990 A	23 ottobre	1990
Georgia	21 marzo	1996 A	19 giugno	1996
Germania	16 dicembre	1988	1° gennaio	1989
Ghana	24 luglio	1989	22 ottobre	1989
Giamaica	31 marzo	1993 A	29 giugno	1993
Giappone	30 settembre	1988	1° gennaio	1989
Gibuti	30 luglio	1999 A	28 ottobre	1999
Giordania	31 maggio	1989 A	29 agosto	1989
Grecia	29 dicembre	1988	29 marzo	1989
Grenada	31 marzo	1993 A	29 giugno	1993
Guatemala	7 novembre	1989 A	5 febbraio	1990
Guinea	25 giugno	1992 A	23 settembre	1992
Guinea equatoriale	6 settembre	2006 A	5 dicembre	2006
Guinea-Bissau	12 novembre	2002 A	10 febbraio	2003
Guyana	12 agosto	1993 A	10 novembre	1993

Stati partecipanti	Ratifica Adesione (A) Dichiarazione di successione (S)		Entrata in vigore	
Haiti	29 marzo	2000 A	27 giugno	2000
Honduras	14 ottobre	1993 A	12 gennaio	1994
India	19 giugno	1992 A	17 settembre	1992
Indonesia	26 giugno	1992	24 settembre	1992
Iran	3 ottobre	1990 A	1° gennaio	1991
Iraq	25 giugno	2008 A	23 settembre	2008
Irlanda	16 dicembre	1988	1° gennaio	1989
Islanda	29 agosto	1989 A	27 novembre	1989
Isole Cook	22 dicembre	2003 A	21 marzo	2004
Isole Marshall	11 marzo	1993 A	9 giugno	1993
Israele	30 giugno	1992	28 settembre	1992
Italia	16 dicembre	1988	1° gennaio	1989
Kazakistan	26 agosto	1998 A	24 novembre	1998
Kenya	9 novembre	1988	7 febbraio	1989
Kirghizistan	31 maggio	2000 A	29 agosto	2000
Kiribati	7 gennaio	1993 A	7 aprile	1993
Kuwait	23 novembre	1992 A	21 febbraio	1993
Laos	21 agosto	1998 A	19 novembre	1998
Lesotho	25 marzo	1994 A	23 giugno	1994
Lettonia	28 aprile	1995 A	27 luglio	1995
Libano	31 marzo	1993 A	29 giugno	1993
Liberia	15 gennaio	1996 A	14 aprile	1996
Libia	11 luglio	1990 A	9 ottobre	1990
Liechtenstein	8 febbraio	1989 A	9 maggio	1989
Lituania	18 gennaio	1995 A	18 aprile	1995
Lussemburgo	17 ottobre	1988	15 gennaio	1989
Macedonia	10 marzo	1994 S	17 settembre	1991
Madagascar	7 novembre	1996 A	5 febbraio	1997
Malawi	9 gennaio	1991 A	9 aprile	1991
Malaysia	29 agosto	1989 A	27 novembre	1989
Maldive	16 maggio	1989	14 agosto	1989
Mali	28 ottobre	1994 A	26 gennaio	1995
Malta	29 dicembre	1988	1° gennaio	1989
Marocco	28 dicembre	1995	27 marzo	1996
Mauritania	26 maggio	1994 A	24 agosto	1994
Maurizio	18 agosto	1992 A	16 novembre	1992
Messico	31 marzo	1988	1° gennaio	1989
Micronesia	6 settembre	1995 A	5 dicembre	1995
Moldova	24 ottobre	1996 A	22 gennaio	1997
Monaco	12 marzo	1993 A	10 giugno	1993
Mongolia	7 marzo	1996 A	5 giugno	1996
Montenegro	23 ottobre	2006 S	3 giugno	2006
Mozambico	9 settembre	1994 A	8 dicembre	1994
Myanmar	24 novembre	1993 A	22 febbraio	1994

Stati partecipanti	Ratifica		Entrata in vigore	
	Adesione (A)	Dichiarazione di successione (S)		
Namibia	20 settembre	1993 A	19 dicembre	1993
Nauru	12 novembre	2001 A	10 febbraio	2002
Nepal	6 luglio	1994 A	4 ottobre	1994
Nicaragua	5 marzo	1993 A	3 giugno	1993
Niger	9 ottobre	1992 A	7 gennaio	1993
Nigeria	31 ottobre	1988 A	29 gennaio	1989
Niue	22 dicembre	2003 A	21 marzo	2004
Norvegia	24 giugno	1988	1° gennaio	1989
Nuova Zelanda <sup>c</sup>	21 luglio	1988	1° gennaio	1989
Oman	30 giugno	1999 A	28 settembre	1999
Paesi Bassi <sup>d</sup>	16 dicembre	1988	1° gennaio	1989
Aruba	16 dicembre	1988	1° gennaio	1989
Curaçao	16 dicembre	1988	1° gennaio	1989
Parte caraibica (Bonaire, Sant'Eustachio e Saba)	16 dicembre	1988	1° gennaio	1989
Sint Maarten	16 dicembre	1988	1° gennaio	1989
Pakistan	18 dicembre	1992 A	18 marzo	1993
Palau	29 maggio	2001 A	27 agosto	2001
Panama	3 marzo	1989	1° giugno	1989
Papua Nuova Guinea	27 ottobre	1992 A	25 gennaio	1993
Paraguay	3 dicembre	1992 A	3 marzo	1993
Perù	31 marzo	1993 A	29 giugno	1993
Polonia	13 luglio	1990 A	11 ottobre	1990
Portogallo	17 ottobre	1988	15 gennaio	1989
Qatar	22 gennaio	1996 A	21 aprile	1996
Regno Unito	16 dicembre	1988	1° gennaio	1989
Anguilla	16 dicembre	1988	1° gennaio	1989
Bermuda	16 dicembre	1988	1° gennaio	1989
Georgia del Sud e Isole Sandwich del Sud	16 dicembre	1988	1° gennaio	1989
Gibilterra	16 dicembre	1988	1° gennaio	1989
gruppo Pitcairn (Ducie, Oeno, Henderson e Pitcairn)	16 dicembre	1988	1° gennaio	1989
Guernese	30 agosto	1990	30 agosto	1990
Isola di Man	16 dicembre	1988	1° gennaio	1989
Isole Caimane	16 dicembre	1988	1° gennaio	1989
Isole Falkland	16 dicembre	1988	1° gennaio	1989
Isole Turche e Caicos	16 dicembre	1988	1° gennaio	1989
Isole Vergini britanniche	16 dicembre	1988	1° gennaio	1989
Jersey	16 dicembre	1988	1° gennaio	1989
Montserrat	16 dicembre	1988	1° gennaio	1989
Sant'Elena e dipendenze (Ascension e Tristan da Cunha)	16 dicembre	1988	1° gennaio	1989
Terra antartica britannica	16 dicembre	1988	1° gennaio	1989

Stati partecipanti	Ratifica		Entrata in vigore	
	Adesione (A)	Dichiarazione di successione (S)		
Territorio britannico dell'Oceano Indiano	16 dicembre	1988	1° gennaio	1989
Rep. Centrafricana	29 marzo	1993 A	27 giugno	1993
Romania	27 gennaio	1993 A	27 aprile	1993
Ruanda	11 ottobre	2001 A	9 gennaio	2002
Russia	10 novembre	1988	1° gennaio	1989
Saint Kitts e Nevis	10 agosto	1992 A	8 novembre	1992
Saint Lucia	28 luglio	1993 A	26 ottobre	1993
Saint Vincent e Grenadine	2 dicembre	1996 A	2 marzo	1997
Salomone, Isole	17 giugno	1993 A	15 settembre	1993
Samoa	21 dicembre	1992 A	21 marzo	1993
San Marino	23 aprile	2009 A	22 luglio	2009
Santa Sede*	5 maggio	2008 A	3 agosto	2008
São Tomé e Príncipe	19 novembre	2001 A	17 febbraio	2002
Seicelle	6 gennaio	1993 A	6 aprile	1993
Senegal	6 maggio	1993	4 agosto	1993
Serbia	12 marzo	2001 S	27 aprile	1991
Sierra Leone	29 agosto	2001 A	27 novembre	2001
Singapore	5 gennaio	1989 A	5 aprile	1989
Siria	12 dicembre	1989 A	12 marzo	1990
Slovacchia	28 maggio	1993 S	1° gennaio	1993
Slovenia	6 luglio	1992 S	25 giugno	1991
Somalia	1° agosto	2001 A	30 ottobre	2001
Spagna*	16 dicembre	1988	1° gennaio	1989
Sri Lanka	15 dicembre	1989 A	15 marzo	1990
Stati Uniti	21 aprile	1988	1° gennaio	1989
Sudafrica	15 gennaio	1990 A	15 aprile	1990
Sudan	29 gennaio	1993 A	29 aprile	1993
Sudan del Sud	12 gennaio	2012 A	11 aprile	2012
Suriname	14 ottobre	1997 A	11 gennaio	1998
Svezia	29 giugno	1988	1° gennaio	1989
Svizzera	28 dicembre	1988	1° gennaio	1989
Swaziland	10 novembre	1992 A	8 febbraio	1993
Tagikistan	7 gennaio	1998 A	7 aprile	1998
Tanzania	16 aprile	1993 A	15 luglio	1993
Thailandia	7 luglio	1989	5 ottobre	1989
Timor Est	16 settembre	2009 A	15 dicembre	2009
Togo	25 febbraio	1991	26 maggio	1991
Tonga	29 luglio	1998 A	27 ottobre	1998
Trinidad e Tobago	28 agosto	1989 A	26 novembre	1989
Tunisia	25 settembre	1989 A	24 dicembre	1989
Turchia	20 settembre	1991 A	19 dicembre	1991
Turkmenistan	18 novembre	1993 A	16 febbraio	1994
Tuvalu	15 luglio	1993 A	13 ottobre	1993

Stati partecipanti	Ratifica Adesione (A) Dichiarazione di successione (S)	Entrata in vigore
Ucraina	20 settembre 1988	1° gennaio 1989
Uganda	15 settembre 1988	1° gennaio 1989
Ungheria	20 aprile 1989 A	19 luglio 1989
Unione europea*	16 dicembre 1988	16 marzo 1989
Uruguay	8 gennaio 1991 A	8 aprile 1991
Uzbekistan	18 maggio 1993 A	16 agosto 1993
Vanuatu	21 novembre 1994 A	19 febbraio 1995
Venezuela	6 febbraio 1989	7 maggio 1989
Vietnam	26 gennaio 1994 A	26 aprile 1994
Yemen	21 febbraio 1996 A	21 maggio 1996
Zambia	24 gennaio 1990 A	24 aprile 1990
Zimbabwe	3 novembre 1992 A	1° febbraio 1993

\* Riserve e dichiarazioni.

Le riserve e dichiarazioni non sono pubblicate nella RU, eccetto quelle della Svizzera.

Il testo, in francese e inglese, può essere consultato sul sito Internet dell'Organizzazione delle Nazioni Unite: <http://treaties.un.org/> oppure ottenuto presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna.

- <sup>a</sup> Dal 16 dic. 1988 al 30 giu. 1997, il Prot. di Montreal era applicabile a Hong Kong in base a una dichiarazione d'estensione territoriale del Regno Unito. Dal 1° lug. 1997, Hong Kong è diventata una Regione amministrativa speciale (RAS) della Repubblica Popolare Cinese. In virtù della dichiarazione cinese del 6 giu. 1997, il Prot. è applicabile anche alla RAS Hong Kong dal 1° lug. 1997.
- <sup>b</sup> Dal 15 feb. 1994 al 19 dic. 1999, il Prot. di Montreal era applicabile a Macao in base a una dichiarazione d'estensione territoriale del Portogallo. Dal 20 dic. 1999, Macao è diventata una Regione amministrativa speciale (RAS) della Repubblica Popolare Cinese. In virtù della dichiarazione cinese del 19 ott. 1999, il Prot. è applicabile anche alla RAS Macao dal 20 dic. 1999.
- <sup>c</sup> Il Prot. non s'applica alle Iles Cook et à Nioué.
- <sup>d</sup> Al Regno in Europa.